1872

SOCIETÀ GENERALE DIMUTUO SOCCORSO

fra gli Operai

con sede in Pinerolo

Statuto Organico

1872 14 Agosto

Società Generale
di Mutuo Soccorso
fra gli Operaj
Con Sede in
Pinerolo

Statuto organico
e
Regolamento
Originale

La Commissione, eletta come da verbale 21. Maggio 1871. ed in forza dei pieni poteri conferitile per volontà ed autorità della Società espressa in verbale d'adunanza generale in data 14 stesso mese ed anno;

Dietro incarico da essa conferito al Segretario della Società predetta, e sul progetto da questi compilato e firmato

Avuto sempre per norma e guida, nelle sue operazioni, l'interesse generale della Società.

Ha discusso ed approvato, articolo per articolo l'annesso Statuto e successivo Regolamento, rassegnandoli all'autorità competente, perchè siano posti in vigore

Pinerolo il 14 Agosto 1872.

La Commissione

1 Tinolini Giuseppe Presidente.
2 Racca Gioanni
3 Sogno Giuseppe
4 Gajde Gio. Battista
5 Pauli Giacomo
6 Alixandro Giuseppe
7 Demartini Giovani

Estratto di deliberazione N.° 4. inserta nel verbale 14 maggio 1871.

Trovandosi la Società convocata per la seconda volta in adunanza generale per l'oggetto di cui infra, si è come prescrive il verbale 30 passato aprile e presieduta dal Presidente Ferrato Giacomo, questi riferisce all'adunanza: che col citato verbale di cui è data lettura, il Consiglio propone alla Società la nomina di una Commissione composta di sette membri, con pieni poteri allo scopo di procedere alla rinnovazione, modificazione e variazione del Regolamento Sociale. Interpella pertanto l'adunanza se approvi tale proposta, ed approvatala se intenda eleggere direttamente detta Commissione, oppure autorizzare il Consiglio di addivenire a siffatta elezione; ed invita così tutti i Soci presenti di votare per sì o per no su tale proposta, con avvertimento che il Sì esprime l'approvazione della proposta e l'autorizzazione al Consiglio di eleggere la Commissione, ed il no esprime che non è autorizzato il Consiglio a detta elezione dovendo, in tale caso, tentarsi una nuova votazione per l'approvazione o no della fatta proposta.

Procedutosi pertanto a votazione, il numero dei votanti ascende a 44. voti pel Sì N.° 36. pel no 7. ed un voto nullo; risulta perciò approvata a grande maggioranza la come sovra fatta proposta, ed autorizzato il Consiglio di addivenire all'elezione della Commissione, come pure di approvare la presente deliberazione, concedendo alla Commissione stessa, per le occorrenti deliberazioni, la facoltà di adunarsi a porte chiuse ed ovunque, e con promessa di tener fermo il suo operato

Letta ed approvata dal Consiglio in adunanza del 21 Maggio 1871. — Seguono le firme —

Estratto di deliberazione N.° 5. inserta nel verbale 21 Maggio 1871.

Il Consiglio composto dei Consiglieri Rana, Gajdo, Audenino, Fantone, Raviol, Bachetti Mois Clè, Manavella, Vairolatti, Avrico, Re, Pastore, Glarej, Riva, Sogno e Miniotti Michele, e presieduto dal Vice-presidente Ferrato Giacomo, in totale col Presidente predetto + e con assistenza del Segretario sottoscritto, ha preso la seguente + deliberazione:

+ N.° 18. + sopra 21. di cui è composto l'intero Consiglio,

Stante l'autorizzazione dalla Società conferita al Consiglio, come risulta da deliberazione 4.a di cui in verbale 14 corrente, di eleggere una Commissione alla quale ha concesso tutti i poteri di cui può disporre, allo scopo di rinnovare, variare e modificare il Regolamento Sociale; lo stesso Consiglio, addivenuto alla votazione per ischeda segreta, dallo squittinio operato, risultano eletti a far parte di detta Commissione li seguenti soci cioè

1.° Cimolini Professore Giuseppe con voti		18.
2.° Rana Giovanni	Id.	17.
3.° Sogno Giuseppe	Id.	16.
4.° Gajdo Gio Battista	Id.	16.
5.° Alixandro Giuseppe	Id.	16.
6.° Paoli Giacomo	Id.	15.
7.° Demartini Giovanni	Id.	15.

Sopra 18 votanti

Letto dal Segretario ed approvato dal Consiglio all'adunanza straordinaria 30 maggio 1871. — seguono le firme

Parte Storica della Società

Fin dal 1848, cioè nei primi albori della Nazionale Indipendenza portata dallo Statuto di cui fu datore il magnanimo Re Carlo Alberto al suo popolo, sull'iniziativa di pochi operaj raccoltisi in casa Garetto*, concentrico di questa Città, ed in una camera facente parte dell'albergo del Cavallo bianco fu promossa e fondata un'associazione fra la generalità degli operaj residenti in Pinerolo, avente per iscopo il mutuo soccorso e la scambievole istruzione nei diritti e doveri del buon cittadino.

Ed ale iniziativa fu coronata da buon successo, ed in breve lasso di tempo la Società si trovò in grado di provvedere ai propri impegni verso gli associati; ed in adunanza generale dei medesimi in data 29 Aprile 1849. fu approvato il primo suo Regolamento, il quale con Regio Decreto 10 Luglio successivo fu munito della Sovrana autorizzazione per gli effetti previsti dall'art.o 25. del Codice Civile.

La Società ebbe prospera vita sino al 1854. anno in cui il Cholera fece orrenda strage nel territorio di Pinerolo, specialmente nella classe operaja, dimodochè i sussidii che la Società era in obbligo di corrispondere ai suoi membri, colpiti dal micidiale morbo, nonchè i soccorsi straordinari decretati in favore dei congiunti superstiti dei soci resisi defunti, fecero si che le finanze Sociali rimasero esauste; e per far fronte agli impegni suoi, la Società dovette ricorrere al mezzo di radoppiare temporaneamente i tributi sociali; quali cause produssero la deserzione di gran parte dei Soci e condussero la Società in procinto di sciogliersi per insuff:

* Esiste una lapide commemorativa

ficienza di soci e di mezzi

Se non chè, avendo fatto seguito tempi migliori, e la Società avendo concesso indulgenze ai Soci disertori, i quali avessero fatto ritorno al grembo Sociale e molti di essi avendo corrisposto all'invito, a poco, a poco la Società si riebbe di nuovo, ed al 31 Dicembre 1870. essa annoverava nel suo seno N.° 41. Soci Onorari, e N.° 340 Soci effettivi, con un patrimonio Sociale di L. 10224,50, non calcolati i mobili, arredi, ed effetti di cui la Società era ed è provvista

Verificandosi che il Regolamento Sociale più non corrispondeva sufficientemente ai bisogni dei tempi correnti, la Società, sulla proposta del Consiglio, in sua adunanza generale straordinaria del 14 Maggio 1871, autorizzò lo stesso Consiglio di eleggere una Commissione, a cui essa conferì pieni poteri per compilare uno Statuto organico ed un Regolamento, secondo le esigenze attuali; ed il Consiglio in seduta 21 stesso mese ed anno elesse detta Commissione in persona dei Soci Timolini Giuseppe, Racca Giovanni, Sogno Giuseppe, Gajdo Giò Battista, Paoli Giacomo, Alixandro Giuseppe, e Demartini Giovanni

Detta Commissione divise il suo assunto in due parti principali, cioè

Parte prima

Statuto organico

Contenente le basi principali della fondazione dell'organamento e dell'amministrazione, non che le norme riflettenti lo scioglimento della Società

Parte Seconda

Regolamento

Contenente il modo di affiliazione e le regole intorno all'esecuzione dello Statuto

Tavola delle materie

Parte prima -

Statuto Organico

Capitolo I. Titolo, scopo, sede e durata della Società

" II. Formazione della Società

" III. Rappresentanza ed Amministrazione

" IV. Ammessione, espulsione e penalità dei Soci effettivi

" V. Doveri e diritti dei Soci effettivi

" VI. Attribuzioni del Medico Sociale e sorveglianza agli infermi -

" VII. Competenze del Consiglio di Rappresentanza e di quello di Direzione -

" VIII. Attribuzioni dei Funzionarii -

" IX. Delle Adunanze

" X. Della Contabilità Sociale

" XI. Della previdenza

" XII. Disposizioni diverse -

Parte Seconda

Regolamento

Diviso in paragrafi rispettivamente agli articoli dello Statuto soggetti ad interpretazione

Parte prima -

Statuto Organico

Capitolo I

Titolo - Scopo - Sede e durata della Società

art.° 1.° - Lo Statuto Largito dal Magnanimo Carlo Alberto ha proclamato la libertà d'associazione, e per goderne dei suoi benefizi effetti fu fondata in Pinerolo, nell'anno 1848, dagli operaj ivi residenti una società sotto il titolo di associazione fra gli operaj avente per iscopo i unione, fratellanza, mutuo soccorso, vicendevole e scambievole istruzione fra di loro

Quali scopi si conservano coll'aggiunta però di un magazzeno di previdenza e di un fondo pei cronici, nonchè del reciproco trattamento colle Società operaje del Regno d'Italia, e ciò tutto sotto la protezione ed osservanza delle Leggi governative

La Società conserva pure la sua Sede in Pinerolo, e la sua durata è per tempo illimitato

Capitolo II.

Formazione della Società

art.° 2.° La Società si compone di tre categorie di soci, cioè

1.° Categoria - Soci effettivi
2.° Categoria - Soci Onorari
3.° Id. - Soci benemeriti

art.° 3.° - Possono far parte della Società tutti gli operaj, industriali ed altri cittadini residenti

in Pinerolo, alle condizioni prescritte dal presente Statuto, cioè

1° Da Soci effettivi

Gli operaj propriamente detti ed altri cittadini, che per le loro giornaliere occupazioni possono considerarsi quali artefici artisti o professionisti virtuosi e di riconosciuta probità

2° Da Soci Onorari

E tutti i cittadini che ne facciano richiesta e si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici, salvo però il disposto dall'art° 25.

Saranno proclamati di motu proprio della Società

3° Da Soci benemeriti

(a) - I cittadini riconosciuti aver preso interessamento o procurato lo sviluppo della istituzione

(b) - Quelli che abbiano erogato a prò della medesima somme o sostanze eccedenti il valore di lire cento

(c) - I Soci onorari, che pendente dieci anni consecutivi avessero regolarmente pagato gli annui contributi

art° 4° - Il numero dei soci è illimitato

art° 5° - La categoria dei soci effettivi si divide in cinque Sezioni composte di due o più classi d'arte o mestiere, e quelle dei soci onorari e benemeriti formano una sola Sezione per gli effetti di cui all'art° 7° (R. S. 1°)

Capitolo III.

Rappresentanza ed amministrazione

art° 6° - La Società è rappresentata da un Consiglio ed è amministrata da una Direzione.

art.° 7.° — Il Consiglio è eletto nel seno della Società dai Soci attivi, ed è composto di 16. Consiglieri presi tre per ogni Sezione dei Soci effettivi, ed uno per quella dei Soci onorari e benemeriti.

Per la surrogazione successiva degli assenti debbonsi eleggere due Vice Consiglieri per ogni Sezione dei Soci effettivi, ed uno per quella dei Soci onorari e benemeriti. (V. S 2.°)

art.° 8.° — Non possono essere eletti a Consiglieri: 1.° i minori di anni 21. ed i maggiori di anni 65. 2.° gli analfabeti — 3.° gli stipendiati ad ingualunque modo salariati dalla Società — 4.° i debitori a qualunque titolo della medesima — 5.° coloro che hanno maneggio del denaro sociale, litiverente, oppure interesse particolare colla Società — 6.° i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti regolamenti e per la durata delle medesime — 7.° i soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno. (V. S. 3.°)

art.° 9.° — Non possono neppure far parte contemporaneamente del Consiglio due o più fratelli, padre e figli. (V. S. 4.°)

art.° 10.° — La Direzione è composta di un Presidente, due Vice Presidenti e quattro Direttori.

Per la surrogazione eventuale dei membri assenti sono aggiunti due Supplenti

art.° 11.° — Il Presidente è eletto nel seno della Società convocata in adunanza generale a maggioranza assoluta di voti. (V. S. 2.°)

art.° 12.° — I due Vice Presidenti ed i quattro Direttori sono eletti nel seno del Consiglio

dai componenti il medesimo a maggioranza relativa, come pure i due Supplenti Direttori.

art.: 13.: - I Consiglieri durano in carica un anno

art.: 14.: - Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Direttori durano pur anche in carica un anno

art.: 15.: - Tanto il Consiglio quanto la Direzione devono essere assistiti, nelle loro sedute, da un Segretario legalmente nominato, il quale ha voto consultivo.

Qualora questi sia impedito, il Presidente provvede al momentaneo rimpiazzo.

art.: 16.: - La contabilità sociale è concentrata nella carica di esattore contabile nelle mani del quale devono far passaggio tutte le entrate di ogni specie, come pure le uscite.

art.: 17.: - Il servizio sanitario è affidato ad un Medico Chirurgo legalmente nominato

art.: 18.: - Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario, esattore, bidello, portinajo e simili, e di quelle richiedenti cauzione.

art.: 19.: - I funzionarii uscenti sono sempre rieleggibili.

Capitolo IV.

Ammessione - espulsione e penalità dei socii effettivi

art.: 20.: - Possono far parte della categoria socii effettivi gli individui indicati al N.: 1.: dell'art.: 3.:, quando facciano legalmente constare:

1.: Di non oltrepassare il 50.: anno di età.

2.: Di essere dotati di buona costituzione fisica e

di essere sani
3° Di essere considerati di buona condotta e moralità
4° Di non appartenere ad altra associazione generale operaja
5° Di avere mezzi di sussistenza, o di ritrarre dall'esercizio di una professione, un lucro giornaliero superiore al sussidio prescritto all'art° 48.
6° Di essere residenti in Pinerolo o suo territorio. (R. § 8°)
Art° 21. – Il dritto d'ingresso deve essere depositato all'atto dell'iscrizione, ed è fissato, cioè:
Pei minori di anni 21. esenti
Da 21 a 30 anni compiuti a L 1.50
Da 31 a 45 Id. Id. a L 3.
Da 46 a 50 Id. Id. a L 12.
Art° 22° – Nessun iscritto può essere proclamato a socio effettivo se non siano decorsi giorni 15. dall'iscrizione, e se durante tale periodo non sia l'iscrizione stata pubblicata per estratto all'albo della Sala.
Art° 23° – Qualora la votazione non risultasse favorevole all'ammessione, il dritto d'ingresso depositato come all'art° 21. deve essere restituito, e l'aspirante non può più innoltrare nuova domanda
Art° 24° – La votazione non si intende favorevole all'ammessione ove l'aspirante non abbia raggiunto il suffragio di due terzi dei votanti
Art° 25° – Non possono far parte dell'associazione:
1° I condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai costumi, od altri delitti infamanti

2°: Di riconosciuti di condotta riprovevole od immorale. (N.S.6°)

art°: 26°: — Possono sempre essere espulsi:

1°: Coloro che fossero riconosciuti nei casi previsti all'art°: precedente

2°: Coloro sul cui conto risultasse qualche atto infamante da essi commesso, sia prima che dopo l'ammessione; od in qualunque modo, colla propria condotta, ledessero il decoro della istituzione.

3°: Coloro i quali siano dediti allo stravizio, o perturbatori del buon ordine e della pubblica quiete nella Società

4°: Coloro che avessero celato, all'epoca dell'ammessione, qualche vizio, affezione cronica od abituale.

5°: Di colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno dell'associazione

6°: Coloro che si allontanano dai buoni costumi, e dalla via del dovere e dell'onore. (N. S. 6°)

art°: 27°: — Gli espulsi non possono vantare alcun diritto ~~sullo~~ al benche minimo rimborso delle somme versate nella Cassa sociale, e non possono più venir riammessi.

art°: 28°: — Di soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di centesimi 25. per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati (N. S. 7°)

art°: 29°: — Il ritardo di mesi tre porta la decadenza dalla qualità di socio

art°: 30°: — Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione

Dai ruoli

art.° 31.° – I Soci decaduti come all'art.° 29; purchè presentino l'attestato di sanità, possono essere riammessi nei loro diritti acquisiti salvo il disposto dall'art.° 28, mediante però la sospensione dal sussidio per mesi tre. (N.° 118.°)

art.° 32.° – I cancellati dai ruoli, per l'effetto di cui all'art.° 30.° non possono più essere riammessi salvo coll'adempimento delle formalità di cui agli art.i 20.° e seguenti

art.° 33.° I Soci chiamati sotto le armi, o partiti volontariamente per un servizio razionale, purchè non abbiano per iscopo il lucro materiale, e si trovino alla partenza al corrente dei rispettivi pagamenti, non si intenderanno decaduti dai loro diritti per il tempo che dura tale servizio, cosicchè al ritorno paghino i contributi a principiare dal mese del loro rilascio

Pendente tale servizio loro è però sospeso il sussidio prescritto coll'art.° 48.° (N.° 9.°)

art.° 34.° La Società non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi, e risultando i medesimi decaduti, si intende abbiano dessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto, salvo il disposto dall'art.° 31.°

La categoria però dei socii onorarii non è soggetta a tali discipline

art.° 35.° Chiunque venga meno al rispetto ed al buon trattamento che esistere deve tra socio e socio, nella Sede Sociale, deve essere

registrato quale disturbatore della Società ed in caso di recidività, deve essergli applicato il disposto dall'articolo seguente (R. S. 10.)

Artº 36. La maldicenza, l'ingiuria, l'insulto e simili maltrattamenti fra i socii porta la esposizione alla pubblica censura estensibile ad un anno; ed in caso di recidività loro deve essere applicato il disposto di cui all'articolo seguente. (R. S. 11.)

Artº 37. La calunnia e la diffamazione in odio dell'autorità Sociale costituita, o di qualunque dei funzionarii legalmente nominati, porta la cancellazione dai ruoli, ed ai cancellati è applicabile la disposizione di cui all'artº 27. (R. S. 12.)

Artº 38. La cancellazione e la espulsione previste dagli artº 26 e 37. devono essere avvertate colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

Artº 39. La proclamazione dei Socii non può aver luogo altrimenti che nelle adunanze ordinarie

Capitolo V.

Doveri e diritti dei Socii effettivi

Artº 40. Ogni socio effettivo, nella richiesta di iscrizione, dichiara tacitamente e si obbliga di osservare il presente Statuto e relativo Regolamento, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dalla Società nel suo seno, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene ad onesto e laborioso operajo

Artº 41. Ogni socio effettivo è tenuto a disimpegnare

le cariche sociali che dalla Società possano essergli conferite, salvo sempre il legittimo impedimento che deve provare - in caso però che alla scadenza segua la conferma cessa l'obbligo come avanti prescritto.

A tale obbligo sono eccettuate le cariche retribuite o richiedenti cauzione. (V. S. 13.)

Art.° 42. Tutti i Soci effettivi poi sono tenuti di recarsi per turno a visitare i Soci infermi, dietro invito del Presidente, o chi per esso, e di farne rapporto a chi ne sarà accio incaricato. (V. S. 14)

Art.° 43. Sono pur tenuti i medesimi di prestare l'opera loro, per quanto lo possa consigliare la rispettiva capacità, sempre quando siano richiesti da uno dei poteri Sociali, sia per emettere pareri, sia per far parte di commissioni per qualunque oggetto, purchè d'interesse sociale, salvo sempre, per quanto agli impedimenti, il disposto di cui all'art.° 41.

Art.° 44. La trasgressione all'art.° 41. è punita colla pubblica ammonizione di devenenza per la prima volta; colla multa di Lire 2. per la prima recidività, e coll'aumento di lire una per ogni altra successiva.

Colla stessa pena è punito quel Socio effettivo, che nel termine prefissogli non risponda all'invito che gli fosse fatto recapitare. (V. S. 15)

Art.° 45. L'inadempimento all'art.° 42. è punito colla multa di lire una per la prima volta, e coll'aumento di centesimi 50. per ogni recidività, salva ai Socii la facoltà di surrogarsi fra loro,

sicura esonero.

Art: 46. Il contributo mensile per la categoria dei Soci effettivi è fissato a £ 1.25. e deve essere versato da ciascun socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell'esattore Sociale.

Art: 47. I soci ascritti alla categoria dei soci effettivi, hanno diritto, dopo la proclamazione, all'assistenza medica, e dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il quarto giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè questa sia presentata nei tre primi giorni, in difetto, principia solo il giorno successivo alla presentazione.

In caso però di rottura, ferita ed altre malattie chirurgiche, le quali costituiscano immediatamente l'impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio. (N.B. 16.)

Art: 48. Il sussidio ordinario è stabilito in lire una al giorno per le malattie temporanee, ed è duraturo per giorni novanta; qualora la malattia continui, il sussidio è ridotto a metà ed è duraturo per altri giorni 180. successivi.

Nel caso poi da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni sessanta, continua la serie di sussidio precedentemente incominciata; salvo sempre il caso previsto all'articolo precedente, in cui deve essere incominciata la serie di sussidio da lire una al giorno.

Art: 49. Per conseguire il sussidio prescritto all'articolo precedente, l'impotenza al lavoro deve

essere legalmente accertata, ed il socio che vi ha diritto deve far risultare di aver regolarmente soddisfatto i contributi sociali per il tempo prescritto

art.° 50. Il permesso d'uscita, purchè sottoscritto dal Medico Sociale, equivale a convalescenza, e non può essere concesso per un tempo maggiore di giorni 12. per le malattie gravi, e di giorni cinque per quelle lievi. (R. S. 17)

art.° 51. Il sussidio di cui all'art.° 48. è aumentato del quinto a favore dei Soci aventi 15. anni di anzianità sociale, e di due quinti a favore di quelli aventine 30. (R. S. 18)

art.° 52. I Soci effettivi, che faranno risultare di avere contribuito al fondo cronici per dieci anni consecutivi, in caso di frattura o di affezione cronica, che costituisca impotenza al lavoro d'indole permanente, hanno diritto ad un sussidio di cronicismo non minore di centesimi 75. al giorno, e lire una quelli che faranno risultare di avervi contribuito per anni 15. consecutivi; tale sussidio dura tutto il tempo dell'impotenza al lavoro. (R. S. 19)

art.° 53. Ai socii affetti da malattie veneree, il sussidio di cui all'art.° 48. è limitato a giorni 15. per la serie da lire una; ove la malattia continui, loro è dovuta la serie di sussidio da centesimi 50, ed il sussidio di cui all'art.° 52. è limitato ad un anno. (R. S. 20.)

art.° 54. Le malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori, o da risse provocate, non danno

diritto nè al sussidio prescritto all'artº 48. nè a quello prescritto all'artº 52. (R. S. 21.)

artº 55. I sussidii di cui agli artº 48 e 52. sono sospesi per giorni cinque a quei Socii riconosciuti in contravvenzione all'artº 46. se però la morosità risultasse di due mesi scaduti, la sospensione è portata a giorni 10, salvo sempre il disposto dall'artº 28.

artº 56. Qualunque Socio riconosciuto essersi con malizia procurata l'affezione per cui riliede sussidio, è trovato al lavoro, alle osterie, caffè, luoghi di pubblici divertimenti e simili, durante il tempo che percepisce sussidio, si intende decaduto da questo per giorni venti successivi, salvo che ne abbia ottenuto speciale permesso dall'Medico Sociale (R. S. 22.)

artº 57. Al decesso di ogni Socio effettivo, la Società provvede a proprie spese ai funerali, con facoltà però agli eredi di sprovvedervi; in questo caso loro è assegnata un'indennità di Lire 25. (R. S. 23.)

artº 58. Il pagamento del contributo di cui all'artº 46. è obbligatorio dal mese della proclamazione.

artº 59. Il godimento dei sussidii prescritti agli artº 48 e 52. non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'artº 46.

artº 60. Tutti i socii senza distinzione hanno diritto di valersi del magazzeno di previdenza stabilito ed amministrato dalla Società.

artº 61. Dopo il primo quinquennio di vita del presente Statuto, rilevandosi alla categoria

fondo per sussidii temporanei, un'avanzo
di qualche riguardo, potrà essere provvisto, per
modificazione del presente, all'abbuonamento
dei medicinali a favore dei Socii infermi,
a spese della Società, colle dovute cautele, o pure
all'aumento del sussidio ordinario

Capitolo VI.

Attribuzioni del Medico Sociale, e sorveglianza agli infermi

art.o 62. Il Medico Sociale, nell'esercizio dell'
arte salutare nell'interesse della Società, deve
aver di mira il vantaggio di essa non disgiunto
dalla giustizia rispetto ai Socii, imperocchè
i suoi destini sono riposti nelle di lui mani,
e da lui dipende la vita o la morte della medesima

art.o 63. È obbligo del Medico Sociale:
1.o Di spedire gli attestati di sanità e costitu-
zione fisica ai richiedenti la iscrizione nella
Società.
2.o Di spedire le fedi di malattia ai Socii ricono-
sciuti impotenti al lavoro, sia temporanea-
mente sia permanentemente
3.o Di firmare le richieste di sussidio ed indicare
il genere di malattia, ed il periodo di tempo in
cui siano riconosciuti degni di sussidio. [R. D. 24.]

art.o 64. Il Medico, nella spedizione dei diversi
attestati, deve attenersi ai tipi di uli approvati
dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal
medesimo fosse ravvisato conveniente.

art.o 65. Il medico deve esplorare scrupolosamente
il fisico degli aspiranti, come pure i dichiarati

infermi, e non apporre la propria firma alla richiesta di sussidio, se non risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro. /N. S. 24./

art: 66. Il medico è in obbligo di assistere gli infermi aventi diritto al sussidio, come pure quegli altri a questa Società aggregati, e praticare a prò dei medesimi le cure suggerite dall'arte salutare. /N. S. 24./

art: 67. La retribuzione del medico Sociale è determinata di concerto di esso colla Direzione.

art: 68. A maggiormente cautelare gli interessi sociali nell'esenzione del presente Statuto, rispetto agli infermi, sarà provvisto alla sorveglianza dei medesimi in quel miglior modo che sarà dall'esperienza suggerito, dai tempi e dalle circostanze ravvisato conveniente. /N. S. 24./

Capitolo VII.

Competenza del Consiglio di Rappresentanza e di quello di Direzione

art: 69. Il Consiglio di Rappresentanza approva l'annuo bilancio presuntivo e l'annuo conto amministrativo debitamente riveduto questo, in seguito a pubblicazione all'adunanza generale della Società, come pure le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo; delibera intorno all'ammessione, espulsione, esclusione dei soci, alla nomina degli impiegati d'amministrazione, e del Medico Sociale, nonchè ai relativi assegnamenti, e sovra tutti gli affari di qualunque specie e valore non specifica=

mente attribuiti al Consiglio Direttivo od al Presidente, o tassativamente riservati alla Società in generale adunanza. (N. P. 26.)

art.° 70. Il Consiglio medesimo, legalmente eletto e costituito, riceve dalla Società pieni poteri, senza che però possa derogare le disposizioni del presente Statuto; in virtù di quali poteri provvede all'esecuzione dello Statuto medesimo mediante apposito Regolamento. E tanto lo Statuto quanto il Regolamento non potranno essere riveduti nè variati fin dopo cinque anni dacchè saranno posti in vigore; facoltativo però al Consiglio nella sua saviezza, di provvedere in via provvisoria ai casi non previsti dai medesimi, con apposite deliberazioni, le quali dovranno essere pubblicate all'albo della Sala. (N. P. 27.)

art.° 71. Lo stesso Consiglio, nei casi non previsti dal presente, può infliggere multe, non però maggiori di lire tre. (N. P. 28.)

art.° 72. Il Consiglio Direttivo rappresenta la Società per delegazione di quello di Rappresentanza, epperciò interviene in corpo a tutte le funzioni Pie, religiose, o politiche a cui sia richiesto l'intervento della Società; veglia al regolare andamento dell'amministrazione e provvede ai casi di minor importanza. - In caso d'urgenza poi, prende sotto sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimente spetterebbero al Consiglio di Rappresentanza, riferendone a questo nella sua prima adunanza. (N. P. 26.)

Art.° 73. Appartiene al Consiglio Direttivo:
1.° Di fissare giorno ed ora per le sue adunanze come pure per quelle del Consiglio di Rappresentanza.
2.° Di nominare e licenziare, sulla proposta del Presidente, i salariati della Società
3.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate nel bilancio per le spese impreviste
4.° Di concludere le locazioni, conduzioni, e gli appalti, i contratti resi obbligatorii per legge, o deliberati in massima dal Consiglio di Rappresentanza
5.° Di provvedere alla sorveglianza dei socii infermi, ed alla corrispondenza dei relativi sussidii
6.° Di provvedere agli onori funebri dei socii resisi defunti, ed alle spese relative
7.° Di formare il progetto del bilancio preventivo annuo
8.° Di proporre i Regolamenti o modificazioni di essi, e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Rappresentanza. (v. Art. 29.)
Art.° 74. La Direzione può anche deliberare sull'ammonizione, e sospensione del voto contro quei socii che se ne fossero resi meritevoli colla loro condotta
Art.° 75. La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e le sue deliberazioni non sono valide se non intervenne più della metà dei membri che la compongono
Art.° 76. La Direzione rende conto annualmente della sua gestione al Consiglio, e del modo con cui

fece eseguire i servizii ad essa attribuiti, che si eseguirono sotto la sua responsabilità (N. 830.)

Capitolo VIII.

Attribuzione dei funzionarii

art.° 77. Il Presidente ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze, e nell'amministrazione sociale.

Egli esercita il potere esecutivo sociale, rappresenta la Società rispetto ai terzi ed in giudizio

Dirige e sorveglia l'andamento di tutto il servizio; firma la corrispondenza, i mandati di pagamento ed ogni atto riflettente l'amministrazione sociale; ed in caso d'urgenza provvede direttamente agli atti conservatorii nell'interesse della Società riferendone al Consiglio

Propone la nomina e la sospensione degli impiegati e salariati della Società.

Presiede le adunanze della Società, del Consiglio di Rappresentanza, e di quello Direttivo; e d'intervione in tutte le Commissioni quale membro nato

Provvede alla compilazione dell'ordine del giorno, alla spedizione degli avvisi di convocazione della Società e del Consiglio, al controllo dei soci proclamati di quelli cancellati dai ruoli, delle entrate straordinarie verificatesi, e delle spese autorizzate, con delegazione all'uopo di uno dei Vice Presidenti o di un Direttore. (N. 831.)

art.° 78. In caso d'impedimento del Presidente uno dei Vice Presidenti da esso delegato, ne fa le veci. (N. 832.)

art.: 79. Tutti i membri del Consiglio di Rappresentanza sono tenuti di intervenire alle sue adunanze e di adoperarsi, per quanto la rispettiva capacità lo consente, a far valere, secondo equità e giustizia, l'interesse della Società, e non altrimenti, nella discussione delle rispettive deliberazioni a prendersi.

art.: 80. I membri della Direzione devono pure intervenire alle adunanze di questa per ispedire gli affari in carso.

art.: 81. Il Segretario tiene la contabilità sociale, e controfirma tutti gli atti d'amministrazione; al medesimo è affidata la custodia e conservazione delle carte, registri, documenti e titoli tutti riflettenti la Società, in apposito archivio, la redazione dei verbali, la corrispondenza, e qualunque altra cosa riflettente l'amministrazione e contabilità.

Il medesimo deve pure compilare il progetto del bilancio presuntivo ed il conto amministrativo anno.

art.: 82. L'esattore è incaricato dell'esazione di tutte le entrate sociali, e del pagamento dei pagamenti mandati regolarmente spediti.

Il medesimo è responsale delle somme esatte, e potrà, ove lo creda il Consiglio, essere assoggettato ad una cauzione da determinarsi dal medesimo. /N. 8.33./

Capitolo IX.

Delle Adunanze Sociali

art: 83. Le adunanze Sociali sono ordinarie e straordinarie.

art: 84. Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo due volte all'anno, cioè all'epoca delle elezioni, ed a quella della pubblicazione del conto amministrativo; e quelle straordinarie hanno luogo a tempo indeterminato e quando ne occorra il bisogno. /R. S. 34./

art: 85. Le adunanze ordinarie del Consiglio di Rappresentanza hanno luogo due volte al mese; e quelle straordinarie hanno luogo nei casi impreveduti, d'urgenza, e quando nelle ordinarie non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno. /R. S. 35./

art: 86. Le adunanze ordinarie del Consiglio Direttivo sono di due specie, cioè: due hanno luogo mensilmente ad intervalli di quelle indicate all'articolo precedente, e le altre hanno luogo settimanalmente.

Il medesimo può essere convocato straordinariamente in caso d'urgenza. /R. S. 35./

art: 87. Le adunanze della Società devono essere pubblicate prima del giorno indicato per esse. /R. S. 36./

art: 88. Il Consiglio di Rappresentanza deve essere convocato per avvisi individuali. Nelle adunanze straordinarie però, l'avviso deve essere scritto, e deve indicare l'oggetto di convocazione; ed in quelle ordinarie deve essere

pubblicato l'ordine del giorno all'albo della Sala otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. (V. S. 36)

art. 89. Nelle adunanze straordinarie non può trattarsi di altro argomento all'infuori di quello indicato nell'avviso di convocazione. Ogni altra deliberazione è nulla.

art. 90. Le adunanze Sociali sono pubbliche, ma non possono accedervi persone estranee alla Società. — quelle dei Consigli però, quando, per riguardo alla materia cadente in discussione, i medesimi lo giudicassero conveniente, possono anche aver luogo a porte chiuse. (V. S. 36.)

art. 91. Nelle adunanze Sociali, ogni Socio ha diritto di parlare due volte per ogni argomento, onde svolgere la propria opinione, previa però il permesso ottenuto dal Presidente. (V. S. 37.)

art. 92. Il Presidente, in virtù del potere discrezionale di cui è rivestito, concede la parola sugli argomenti posti in discussione, e può sempre toglierla, quando dietro ottenuta deviò dall'argomento, o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia; come altresì può rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento, o che non avendola ottenuta, la materia fosse giudicata bastantemente chiarita, e perciò creduta inutile ulteriore discussione; può infine sciogliere l'adunanza in caso di disordine. (V. S. 37.)

art. 93. Le deliberazioni prese nelle adunanze Sociali devono risultare da appositi verbali,

ed essere previamente e distintamente motivate.

Art.° 94. I verbali d'adunanza in genere devono essere letti nelle successive adunanze, e previa approvazione dal Consiglio, firmati dal Presidente, dal Consigliere o Direttore anziano, e dal Segretario.

Per Consigliere e Direttore anziani si intendono quelli che conseguirono maggior numero di voti nella elezione a tali cariche. (N. §§. 38.)

Art.° 95. Il Consiglio di Rappresentanza è autorizzato di approvare il verbale d'adunanza generale della Società, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art.° 96. Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica; quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta a pena di nullità. La maggioranza dei voti decide la questione, salvo nei casi in cui è diversamente stabilito. (N. §. 39.)

Art.° 97. Le deliberazioni del Consiglio di Rappresentanza non sono valide se non è presente alle medesime un numero maggiore della metà dei componenti lo stesso Consiglio; quelle della Società, prese in generale adunanza, se non risulta presente un numero di cinquanta socii almeno. – Alla seconda convocazione però, per lo stesso oggetto, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero

degli intervenuti.

art. 98. Nelle adunanze ordinarie non possono trattarsi argomenti non contemplati nell'ordine del giorno -- Però, esaurito il medesimo, presentandosi proposte argenti, è in facoltà del Consiglio di provvedervi.

art. 99. L'ordine del giorno è formato degli argomenti estratti dal Registro proposte.

art. 100. Tutti i Soci indicati all'art. 9° hanno diritto di fare proposte, petizioni, e reclami purchè siano presentati in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti, in difetto, sono considerati come non avvenuti. Però, la Direzione riconoscendo una proposta conveniente, è in facoltà di accettarla anche verbalmente, ed ordinarne la registrazione.

Tali proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito Registro per ordine di presentazione.

art. 101. Gli argomenti riflettenti la politica, Nazionale ed estera, e qualunque altro estraneo all'interesse Sociale, non possono essere posti in discussione, ma debbono essere respinti.

art. 102. I membri del Consiglio di Rappresentanza e di quello Direttivo che senza legittimo impedimento ~~di~~ non intervenissero alle adunanze dei rispettivi Consigli, o che vi intervenissero in modo indecente, sono puniti colla multa di centesimi 50. per ogni mancanza. (R.S. 40.)

Capitolo X.

Della Contabilità Sociale

art.° 103. Il patrimonio Sociale deve risultare da apposito inventario, da rivedersi ad ogni cambio di Presidenza, ed alunedesimo devono essere fatte le occorrenti modificazioni compregiando succedaqualche variazione al patrimonio Sociale stesso. / R. S. 41. /

art.° 104. Le entrate sociali si dividono in due categorie, cioè:

I. Categoria — Fondo per sussidio temporaneo

II. dd. — Fondo per sussidio permanente. / S. 42. /

art.° 105. Parimente le spese tutte di qualunque genere devono essere contenute in due categorie, divise in capitoli, con denominazione speciale. Però, nella seconda categoria, dovranno unicamente figurare i sussidii ed i soccorsi riflettenti i cronici. / R. S. 42. /

art.° 106. Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie quelle necessarie:

1.° Per i sussidii previsti agli art.° 48 e 52, e per gli onori funebri previsti all'art.° 57.

2.° Per la sede, gli uffizii e l'archivio Sociale

3.° Per lo stipendio degli Impiegati e salariati legalmente nominati

4.° Per la conservazione del patrimonio Sociale, e per l'adempimento degli obblighi relativi.

5.° Per la stampa dei Registri di contabilità ed amministrazione, per la provvista degli oggetti di Cancelleria, e di quella relativa alla

illuminazione interna, ed al riscaldamento.
6° Per l'abbuonamento del periodico, o periodici destinati alla pubblicazione delle deliberazioni sociali.

art° 107. Le spese non previste all'articolo precedente sono facoltative, e debbono essere autorizzate dal Consiglio di Rappresentanza, salvo il disposto di cui all'art° 72.

art° 108. Tutti i fondi in numerario, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Consorzio, saranno valutati e posti nell'attivo del patrimonio per il valore convenzionale.

art° 109. I Capitali disponibili debbono essere impiegati con sicure cautele, dietro parere del Consiglio, ed in modo, se possibile, da godere l'esenzione dell'imposta; od in quell'altro miglior modo che sarà ravvisato conveniente, avuto riguardo alle circostanze di tempo e simili.

art° 110. Su fine di ogni anno od in principio, deve essere compilato il bilancio presuntivo, in cui figurino separatamente i diversi cespiti di entrata, e siano stanziate le spese tutte previste ed impreviste riflettenti l'anno in corso. /R. D. 42./

art° 111. Su fine di ogni anno amministrativo sarà compilato il conto consuntivo, nel quale devono essere consegnate tutte le somme attive e passive riflettenti l'anno decorso. /R. D. 42./

art° 112. Su fine di ogni anno amministrativo

poi, deve essere nominata una Commissione di revisione composta di tre membri onde procedere alla verifica ed accertamento del conto, e farne relazione in iscritto all'adunanza generale. (R. §. 43.)

Capitolo XI.

Della previdenza.

art.° 113. La Società, coi mezzi suoi proprii, provvede all'esercizio di un magazzeno di previdenza, allo scopo di somministrare ai suoi associati i generi di prima necessità, contro pronti contanti, a prezzo possibilmente ridotto.

art.° 114. L'amministrazione di tale magazzeno è dal Consiglio affidata ad una Commissione da esso eletta, composta di tre o più membri, e dura incarica sei mesi. Può anche essere affidata ad una sola persona colle necessarie garanzie.

art.° 115. La provvista dei generi occorrenti deve essere fatta mediante appositi contratti, possibilmente stipulati in regolare seduta, dalla Commissione incaricata, e notificati alla Direzione in prossima adunanza. (R. §. 44.)

art.° 116. I contratti devono essere estesi sopra apposito Registro a madre-figlia, e firmati dal Presidente della Commissione, e dal venditore che ne ritira copia. (R. §. 44.)

art.° 117. La tassa dei generi posti in distribuzione deve essere fatta sulla base del primitivo costo dei medesimi, aggiungendovi però:

1° Le spese relative alla compra di essi sino alla loro introduzione nei magazzeni.
2° Un interesse dal sei al dodici per % sui generi secchi, e dal quindici al trenta per % sui liquidi, sul prezzo di compra, e spese relative, per far fronte alle spese di distribuzione ed accessorie. (N. 8. 44.)

art.° 118. Inquanto ai generi, la cui distribuzione non sia possibile nei magazzeni sociali, potrà essere provvisto pei medesimi mediante appositi contratti annui con quell'esercente che risulterà aver fatto migliore offerta, ed i relativi buoni saranno distribuiti nel magazzeno sociale.

art.° 119. La Commissione dovrà tenere una seduta ordinaria settimanale, in cui si provvederà ai bisogni del magazzeno. (N. 8. 44.)

art.° 120. Il distributore dei generi deve essere persona responsabile e benevisa al Consiglio, epperciò da esso eletto.

Il medesimo dovrà fornire la cauzione fissata dallo stesso Consiglio preventivamente alla nomina, e sarà retribuito con assegnamento fisso o del tanto percento da prefiggersi; dovrà eseguire versamenti in conto ad ogni adunanza della Commissione, ed allo spirare di ogni mese dovrà fare il saldo dei generi distribuiti, a chi e come sarà da chi di dovere ordinato; dovrà dare ad ognuno il rispettivo conto in peso o misura, e tenere esposte le Stadere o Bilancie in modo che gli interessati possano verificarne il peso; ed insomma dovrà sottomet:

tersi agli ordini emanati.

Sono a suo carico i danni derivanti dallo sperdimento e deterioramento dei generi prodotti da sua negligenza od inesperienza.

Il medesimo non potrà distribuire generi non controllati.

Art. 121. Il Consiglio provvede sul deposito dei fondi in numerario di spettanza del magazzeno, colla deputazione di persona benevisa e responsale, anche estranea alla Società, ed alla designazione di un controllore e di tre Revisori.

Art. 122. Il Segretario della Società è incaricato della contabilità del magazzeno

Art. 123. La contabilità deve essere tenuta in modo che, a colpo d'occhio, si scorga l'utile o lo scapito per ogni compra di generi introdotti nel magazzeno.

Art. 124. I mandati di pagamento devono essere spediti dal Segretario, firmati dal Presidente della Commissione, visti dal Controllore e pagati dal Cassiere mediante quitanza dei percipienti.

Art. 125. In ogni mese dovrà darsi al Consiglio lo stato del magazzeno, ed in ogni anno farsi un esatto inventario di ogni cosa riflettente l'amministrazione del medesimo, facoltativo però allo stesso Consiglio di farvi procedere più sovente, ove lo giudichi conveniente. /A. S. 45./

Art. 126. In caso di decesso di alcun socio, hanno per esso dritto alla distribuzione generi, la vedova

pendente vedovanza, ed i minori sino all'età di anni 18. — alla vedova però, cessa siffatto diritto allorchè uno dei figli minori seco convivente abbia raggiunto l'età predetta. (R. 11.46.)

art.° 127. I socii onorarii hanno puranche diritto alla distribuzione generi, purchè annualmente risultino pagati i loro contributi.

art.° 128. Chiunque, col prestito del libretto od in qualsiasi modo, venisse riconosciuto aver contribuito a facilitare la distribuzione generi a persone estranee alla Società, sarà considerato colpevole di malversazione, e punito come all'art.° 26.

Capitolo XII.

Disposizioni diverse

art.° 129. Per accertare la legalità delle deliberazioni deve essere nominata annualmente una Commissione di Sindacato fra i socii onorarii, e possibilmente fra i legali.

art.° 130. Per guida e norma del Consiglio, nelle più gravi sue deliberazioni, deve pur essere nominato annualmente un Consulente legale fra gli Avvocati esercenti od emeriti residenti in Pinerolo.

art.° 131. Per l'esame delle proposte dirette alla modificazione dello Statuto organico, e relativo Regolamento, deve essere costituita una Commissione permanente nelle persone del Consulente legale, del Presidente, dei Vice Presidenti, del Direttore e del Consigliere anziani.

art.° 132. Il Consiglio, ove lo creda conveniente,

eleggerà un Censore ed un Supplente fra i Socii più diligenti ed istruiti, coll'incarico di emettere il suo parere sovra tutti gli argomenti posti in discussione.

Il medesimo non ha voto deliberativo, e può essere eletto anche fra i Socii onorarii.

art.° 133. La Società conserva la bandiera fin quì usata, la quale deve essere custodita dalla Direzione e spiegata in circostanze solenni.

art.° 134. La Direzione ogni anno nomina un portabandiera ed un Supplente.

art.° 135. La bandiera non può essere trasportata fuori della sede Sociale se non è accompagnata da 5 socii almeno. /R. D. 47./

art.° 136. I componenti la Commissione di Sindacato, nonchè il Consulente legale, dopo cinque anni di continuo esercizio in tali qualità, devono essere annoverati fra i cittadini indicati alla lettera a. dell'art.° 3.°

art.° 137. Per onorificenza e gratitudine il Consiglio di Rappresentanza spedisce ai Socii benemeriti un attestato di benemerenza sociale.

art.° 138. I Socii onorarii e benemeriti hanno dritto agli onori funebri coll'intervento della Società e della bandiera velata in nero, oltre alle due Consorzie, che unitamente intervengono ai funerali degli altri Socii.

A pari trattamento dei Socii onorarii hanno pure dritto i componenti del Consiglio di Rappresentanza in carica.

art.° 139. Occorrendo la Società di essere rappresentata

in qualche Congresso o convegno, la Direzione addivenne alla nomina di due o più rappresentanti, e ne determina, ove d'uopo, l'indennità. /V.S. 48./

art.° 140. Le provvidenze emanate dal Consiglio di Rappresentanza, la cui legalità sia stata accertata, sono inappellabili, e devono senz'altro essere eseguite.

art.° 141. Le infrazioni al presente Statuto ed altri provvedimenti legalmente emanati, sono punite secondo la gravità dei casi, colle pene prescritte dall'art.° 28. al 37 inclusivamente.

art.° 142. Le multe devono essere soddisfatte prima od unitamente al contributo Sociale.

art.° 143. Le demissioni da qualunque carica devono essere rassegnate alla Direzione, e da questa accettate quando concorrono motivi legittimi.

Non risultando legittimamente appoggiata la demissione da carica onorifica, può essere applicato il disposto dal precedente art.° 141, qualora il dimissionario persista nella medesima.

art.° 144. Le petizioni e proposte una volta respinte non possono più essere ripresentate. /V. S. 49./

art.° 145. Cadendo la nomina delle cariche sociali di Segretario o Medico sopra persone estranee alla Società, gli eletti devono essere iscritti in una categoria a loro scelta.

art.° 146. La presente associazione non s'intenderà sciolta se non con deliberazione presa in generale adunanza colla presenza di 5/6 dei Soci attivi, e colla maggioranza di due terzi dei votanti. /V.S.50./

art.° 147. In caso di scioglimento, il patrimonio Sociale deve essere realizzato, depositato alla Cassa di Risparmio, ed amministrato possibilmente dal Patrio Municipio, con facoltà al medesimo di erogarne i frutti a favore dei Socii cronici all'epoca dello scioglimento, e di quelli che successivamente diventassero tali, purchè Socii attivi alla stessa epoca. (N. §§. 50.)

art.° 148. Il capitale poi è devoluto alla prima Società che fosse per costituirsi in Pinerolo in nome collettivo degli operaj ivi residenti, con obbligo però di accettare nel suo seno, senza condizione di sorta, tutti gli operaj della presente non decaduti all'epoca del suo scioglimento.

Tale capitale però non può essere reclamato che dopo il primo anno di prospera vita, e se non mediante idonea cautela.

art.° 149. Il reciproco trattamento è limitato a favorire il conseguimento dei dritti dei Socii delle singole Società consorelle. (N. §. 51.)

art.° 150. Il Presidente non può essere dimesso dall'esercizio delle sue funzioni fuorchè per gravi motivi compromettenti l'interesse generale del Consorzio, i quali devono essere provati

art.° 151. Nessuno all'infuori del Presidente ha dritto di chiedere agli impiegati, legalmente nominati, conto delle loro operazioni, e tanto meno muovere loro il benchè menomo rimprovero

art.° 152. I militari ritornando in Società

ammalati non hanno diritto a sussidio che dopo tre mesi

art.° 153. Il presente Statuto andrà in vigore al primo Gennajo 1873.

Ogni regolamento e disposizione anteriori, contrarii al presente, sono abrogati e cessano a tale epoca di aver vigore

Disposizione transitoria

art.° 154. La multa prescritta coll'art.° 28 non è applicabile prima dell'aprile 1873.

Pinerolo il 14 agosto 1872.

Il Relatore
Nicola G. Giacomo

Parte Seconda

Regolamento

§ 1° – art.° 5° dello Statuto

art.° 1° Le cinque Sezioni della categoria Soci effettivi sono composti come segue:

1ª Sezione – Calzolaj – Sarti – Parrucchieri – Fabbro ferrai – Lattai ed ottonai

2ª Sezione – Mimusieri – filanti in seta ed addetti alla ferrovia

3ª Sezione – muratori – Contadini – Cartai e Conciatori

4ª Sezione – Lanisti – Moreschanti – Facchini – Carrettieri e Giornalieri

5ª Sezione – Arti diverse – arti liberali – Impiegati – albergatori e Caffettieri

N.B. Tutte le professioni non designate in questo articolo sono comprese nella classe arti diverse ad eccezione dei pensionati, orefici, orologieri, scultori, Pittori, Decoratori d'appartamenti e Cappellieri, che formano la classe arti liberali

§ 2° – Artt 7 e 11. dello Statuto

art.° 2° Per la prima Domenica di Dicembre di ogni anno, la Società sarà convocata in adunanza generale per la elezione del Presidente, ed occorrendo ballottaggio il medesimo avrà luogo la Domenica Successiva'

art.° 3° Successivamente le sei Sezioni si intendono convocate, tre per Domenica, per la elezione dei

rispettivi Rappresentanti

art.: 4: Perchè la votazione sia valida in queste elezioni occorrono per lo meno dieci votanti per ogni Sezione; e non risultando tale numero nella prima convocazione il Consiglio, nell'ultima Domenica di Dicembre, provvederà per la completazione della Rappresentanza

art.: 5: Il Presidente, colla Direzione in carica, formeranno l'ufficio per le votazioni

§§ 3: – art.: 8: dello Statuto

art.: 6: Per cura della Direzione sarà formata, con tutto il mese di Settembre, la lista dei Soci eleggibili, da rivedersi ogni anno alla stessa epoca, la quale sarà pubblicata all'albo della Sala durante giorni trenta consecutivi, affinchè gli interessati possano fare, occorrendo, i loro reclami. – Scaduto tale termine la Direzione corregge gli errori riconosciuti in seguito ai reclami, e per le contestazioni che potessero insorgere rimette la lista agli interessati, alla decisione del Consiglio, il quale decide inappellabilmente ed approva la lista.

Dopo tale approvazione la lista non potrà più essere modificata per l'anno.

§§ 4: – art.: 9: dello Statuto

art.: 7: Compiuta la elezione dei Rappresentanti, per parte delle singole Sezioni o del Consiglio, la Direzione osserva se negli eletti si trovino dei congiunti previsti al citato articolo dello Statuto, e verificandosi il caso, surroga i meno anziani d'età con altri che ottennero maggiori voti.

§ 5° — art.° 20 dello Statuto

art.° 8° Per essere iscritti alla categoria Socii effettivi, gli aspiranti devono presentare:
1° L'estratto di nascita od altro documento equivalente legalmente attendibile.
2° L'attestato di buona condotta e moralità, qualora dalla Direzione sia creduto necessario.

art.° 9° La Direzione inoltre farà scrupolosamente assistere la visita sanitaria d'ogni aspirante la quale dovrà essere fatta dal Medico Sociale. E prima dell'iscrizione li interpellerà se non si trovino nei casi previsti ai N.i 4. 5. e 6. dell'articolo precitato dello Statuto, e loro farà dar lettura degli art.i 25 e 26 del medesimo.

art.° 10. Non potranno essere iscritti coloro, che, dal risultato delle esplorazioni sanitarie fossero riconosciuti soggetti alle seguenti fisiche indisposizioni o difetti:
1° abito etico di notante disposizione all'etisia
2° abito scrofoloso manifesto.
3° abito cardiaco con manifesta palpitazione
4° ernia, benchè compressa da bendaggi.
5° Erpete manifesto con eruzione alla pelle.
6° Oftalmia scrofolosa sifilitica
7° Epilessia, o mal caduco.
8° Diatesi costituzionali di cattiva indole, provenienti da indisposizioni fisiche.
9° Imperfezioni delle estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni malriposte; cause tutte che facilitano l'individuo, cui neva soggetto, a malattie

§ 6° — artt. 25 e 26 dello Statuto

artt. 11. Sulla notizia avuta che qualunno dei Socii si trovasse nei casi previsti dai due citati articoli dello Statuto, la Direzione assumerà accurate informazioni al riguardo, e riescendo il fatto positivamente accertato, rimetterà la pratica al Consiglio per le sue provvidenze.

§ 7° — artt. 28 dello Statuto

artt. 12. Mensilmente dovrà essere fatta una nota dei socii cadenti sotto la multa, da rimettersi all'esattore, e da consegnarsi in apposito Registro

§ 8° artt. 31. dello Statuto

artt. 13. I Socii decaduti, per essere riammessi, presenteranno alla Direzione, l'attestato di sanità spedito dal Medico Sociale, adducendo i motivi della loro morosità

artt. 14. La Direzione, tali motivi uditi, pronuncerà per la riammessione o non dei Socii, senza però indicarne i motivi
a tale deliberazione non può essere presente il socio interessato

§ 9° — artt. 33. dello Statuto

artt. 15. I Socii chiamati sotto le armi, o partenti volontariamente per un servizio Nazionale, presenteranno al Presidente il rispettivo libretto, e le carte che li obbligano alla partenza, e risultando i pagamenti effettuati pel mese in corso, ed il servizio ch'intraprendono a pro della Nazione, di titolo gratuito, lo stesso Presidente provvederà perchè siano prese le debite annotazioni

artt. 16. Parimente, al ritorno, dovranno presentarsi

come all'articolo precedente, muniti delle carte del loro rilascio, nel termine di giorni quindici a partire dal medesimo.

Il Presidente provvederà perchè loro sia consegnato il rispettivo libretto onde porli in grado di eseguire i pagamenti dal mese in corso

§ 10. — art.° 35. dello Statuto

art.° 17. I Soci disturbatori del buon ordine nella Sala delle adunanze, e pendente le medesime, saranno registrati nel verbale d'adunanza affinchè, occorrendo, ne possa essere stabilita la recidività

§ 11. — art.° 36. dello Statuto

art.° 18. La esposizione alla pubblica censura si fa mediante la pubblicazione dell'elenco dei colpevoli, all'albo della Sala, per il tempo a determinarsi dal Consiglio.

§ 12. — art.° 37. dello Statuto

art.° 19. Il Consiglio, o Direttivo che di Rappresentanza, concede atto, in apposito verbale, delle calunnie e diffamazioni, che fossero denunziate, o seguissero seduta stante, ordinando che le parole proferite siano possibilmente trascritte nel vero loro significato

art.° 20. Il Presidente provvede affinchè accurate informazioni siano assunte dalla Direzione, e stabilito che ne siano i particolari, fa invitare i colpevoli per una prossima adunanza del Consiglio di Rappresentanza, il quale, sentito l'incolpato nelle sue difese, e la circostanziata esposizione

dei fatti, deciderà in applicazione dell'art.° 39.
dello Statuto, facendo precedere la sua decisione
da analoga motivazione.

§ 13.— art.° 41. dello Statuto

art.° 21. Le cariche elette dal Consiglio a mente
dell'art.° 42., si intendono elette dalla Società

art.° 22. In caso di impedimento, dovrà l'interes-
sato farlo risultare alla Direzione, la quale
riconosciutane la legittimità, provvederà
per la surrogazione.

§ 14.— art.° 42. dello Statuto

art.° 23. I Soci rivestiti da carica Sociale sono esenti
dal servizio di visitatore agli infermi.

art.° 24 Ogni settimana sarà comandato per turno
un Consigliere di servizio, ai quali i visitatori
dovranno far rapporto delle loro visite.

§ 15.— art.° 44 dello Statuto A A

art.° 26. Le malattie che dànno dritto al sussidio il
giorno successivo al caso, sono le seguenti:
Pleuro polmonite acuta, Bronco polmonite
acuta, Angina acuta, Gastrite acuta Gastro
enterite acuta, Colica acuta, Risipola facciale
acuta, Artrite acuta, e tutte le malattie
chirurgiche in generale, di una certa entità,
dichiarate tali dal Medico Sociale.

art.° 27. I Soci residenti fuori del luogo della
Sede Sociale, se vi sia Società costituita, ed alla
medesima si trovi aggregato, per la denuncia
della malattia, si uniformeranno come se si
trovassero nel luogo della Sede Sociale; se non
esistendovi Società, il termine per la denuncia

della malattia sarà esteso a giorni otto. In questo caso, la firma del Medico curante sarà legalizzata dal Sindaco locale.

art: 28. I Socii residenti fuori del luogo della Sede Sociale, dovranno aggregarsi alla Società locale, ove questa non vi sia rifiuti.

§§ 17. – art: 50 dello Statuto

art: 29. Per le malattie speciali costituenti evidentemente impotenza al lavoro, e non obbliganti l'infermo a letto, tuttochè il Medico Sociale lo giudichi necessario, può essere concessa l'uscita sino a guarigione

§§ 18 – art: 51. dello Statuto

art: 30. Per conseguire l'aumento del sussidio, il Socio che vi ha dritto, deve giustificare, colla presentazione delle ricevute, i pagamenti per gli anni prescritti.

§§ 19. – art: 52. dello Statuto

art: 31. Per conseguire il sussidio sul fondo cronici, il socio che vi ha dritto, ne farà domanda al Presidente, e questi provvederà affinchè due membri della Direzione siano delegati ad assistere la visita sanitaria del richiedente, ed occorrendo, perchè una consulta di Medici sia nominata.

Riconosciuta legalmente l'inabilità al lavoro di carattere permanente, la Direzione provvederà per il sussidio

art: 32. I Socii residenti fuori del luogo della Sede Sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno per la prima volta presentarsi personalmente

alla Sede predetta ed ivi uniformarsi all'articolo precedente, così anche la Direzione.

In caso di legittimo impedimento, la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che ravviserà necessarie

art.° 33. Tutti i Socii dichiarati inabili al lavoro, nel modo previsto ai due precedenti articoli, e come tali sussidiati dovranno, a diligenza della Direzione, rinnovare la fede di inabilità al lavoro ogni tre mesi.

art.° 34 Ai sussidiati, come ai precedenti articoli, è tollerata un occupazione, il cui correspettivo giornaliero non oltrepassi centesimi 25.

art.° 35. Venendo a risultare, dalle dichiarazioni previste all'art.° 33, che un sussidiato possa essere giudicato ristabilito, cessa al medesimo il sussidio di cronicismo, e cadendo ammalato in seguito, sarà sussidiato a norma dell'art.° 48. dello Statuto, dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di cronicismo.

art.° 36. Avvenendo che un Socio si trovi affetto da malattia incurabile o di carattere cronico, e non abbia raggiunta l'anzianità prescritta sarà sussidiato a norma dell'articolo 48 dello Statuto

§§ 20. — art.° 53 dello Statuto

art.° 37. Sospettando che un Socio sia affetto da malattia venerea, o conseguenza di essa, la Direzione farà instanza appò il Medico Sociale, di esplorare il fisico dell'infermo, e dichiarare se l'infermità non sia di origine preindicata

§ 21. — art.° 54 dello Statuto

art.° 38. Occorrendo malattie sospette di provenienza dall'abuso del vino o liquori, o da risse, la Direzione sospenderà il sussidio assumerà le debite informazioni onde accertarsi delle abitudini del Socio, come pure dell'origine della malattia, e se la rissa fu da esso provocata o no.

Stabilita così l'origine della malattia, provvederà a norma del citato art.° 54, o della 48.° 52 dello Statuto.

§ 22. — art.° 56. dello Statuto

art.° 39. Il permesso che il Medico può concedere ai Socii in cura od in convalescenza, si limita ai luoghi od esercizii da caffè, colla indicazione se sia al solo scopo di leggere giornali, o se sia anche per prendere qualche bibita giudicata innocua, e quale.

§ 23. — art.° 57. dello Statuto

art.° 40. Alla consegna del decesso, la famiglia del defunto deve dichiarare se intende di far seguire gli onori funebri a sue spese, in difetto si intende che i medesimi seguiranno a spese della Società.

§ 24. — art.° 63. 65. e 66. dello Statuto

art.° 41. Il Medico Sociale, quando verrà richiesto nell'interesse della Società di spedire attestati di sanità a favore di persone aspiranti a far parte della medesima, previa diligente visita ed esplorazione del fisico, farà constare nell'attestato, i vizii o difetti d'organismo, o

dichiarerà che nessuno di quelli indicati all'
art.: 10. ha rinvenuti nell'individuo.

art.: 42. Richiesto parimente dai Socii infermi a prestar loro il suo ministero, vi si porterà per quanto possibile sollecitamente ad accertarsi della natura ed importanza della malattia, apponendo all'attestato la data della sua spedizione, o tutt'al più quella della richiesta fattagli dal socio

art.: 43. Prima del giorno o dell'ora stabilita per l'autorizzazione dei sussidii, si accerterà dello stato della malattia di ciascun Socio percipiente sussidio, ed, ove d'uopo, ne ragguaglierà la Direzione.

art.: 44. Richiesto dal Presidente, o chi per esso, si accerterà accuratamente dell'inabilità al lavoro dei Socii che avessero inoltrata domanda a norma dell'art.: 31; ne riferirà per iscritto al medesimo, e rinnoverà la dichiarazione prescritta all'art.: 33.

§ 25. — art.: 68. dello Statuto

art.: 45. La Direzione provvederà settimanalmente per la nomina d'una Commissione di sorveglianza agli infermi sussidiati diretta e presieduta dal Consigliere di settimana, e composta, oltre a questi, di quattro visitatori, la quale dovrà adunarsi in principio di ogni settimana per concertare intorno alle visite occorrenti.

Le sue adunanze devono essere segrete.

§ 26. — art.: 69 e 72. dello Statuto

art: 46. La Direzione, compilato che sia, a sua diligenza, il bilancio presuntivo, lo presenta nella successiva adunanza al Consiglio per la sua approvazione.

art: 47. Come pure, provvede a che il conto amministrativo consuntivo, una volta compilato, sia riveduto dai tre Revisori, da essa appositamente nominati; ne fa dare pubblicazione alla Società in generale adunanza; lo fa affiggere all'albo della Sala per giorni 15. successivi, affinchè chiunque, volendolo, possa sperimentarne l'esattezza; poscia lo presenta al Consiglio per la sua approvazione

art: 48. Sempre quando provvede, per propria iniziativa nel limite di sue competenze, o fuori nei casi d'urgenza, la Direzione presenta pure al Consiglio le sue deliberazioni, per la rispettiva approvazione, le quali saranno inserte nel verbale di adunanza.

Non è necessaria l'approvazione quando la deliberazione non è che una conseguenza di altra del Consiglio resa esecutoria.

art: 49. La Direzione presenta pure al Consiglio per la relativa proclamazione, tutte le iscrizioni aventi giorni 15. di pubblicazione, facendo analoga relazione intorno alle informazioni assunte, e sui dubbii e sospetti rinvenuti dal risultato tanto delle informazioni stesse quanto dai documenti presentati a mente degli art: 8 e 9.

art: 50. Occorrendo casi di espulsione previsti dallo Statuto, la Direzione presenta al Consiglio

una relazione circostanziata dei fatti, affinchè sia provveduto.

art.: 51. Occorrendo la nomina di impiegati d'amministrazione, o del Medico Sociale (che dovrà anche riunire la facoltà chirurgica) provvede per il concorso, assume le opportune informazioni dei concorrenti, e ne presenta la nota con adeguata relazione al Consiglio, per le sue deliberazioni sia intorno alla nomina, sia intorno allo stipendio

art.: 52. La elezione dei Membri della Direzione per parte del Consiglio, nel suo seno, equivale a delegazione

art.: 53. La Direzione, nelle sue sedute, prende cognizione della corrispondenza, e ne da evasione riferendone al Consiglio nei casi più importanti.

§§ 27.— art.: 70. dello Statuto

art.: 54. I poteri dalla Società conferiti al Consiglio sono basati nei limiti dallo Statuto organico tracciati; ed occorrendo, sia per l'applicazione di questo, sia per supplire alle sue deficienze, lo stesso Consiglio provvede con analoghe deliberazioni, che saranno raccolte in apposito Registro.

Sul finire di ogni quinquennio provvede pure perchè le aggiunte, variazioni e modificazioni allo Statuto, come sovra raccolte siano presentate all'approvazione della Società, e ne sia formata apposita appendice, da stamparsi e distribuirsi ai Socii.

§§ 28.— art.: 71. dello Statuto

art.: 55. Spetta sempre alla Direzione l'accertarsi dei fatti indecorosi commessi da qualunque Socio effettivo, e riferirne al Consiglio per l'applicazione della multa.

§§ 29. — art.: 73. dello Statuto

art.: 56. Intendonsi salariati, le persone retribuite non facenti parte dell'amministrazione Sociale, e non soggette a cauzione

art.: 57. La Direzione non può mai conchiudere le locazioni, gli appalti, i contratti e simili, se in medesimi non sono autorizzati dal Consiglio.

art.: 58. Alla morte di qualunque Socio sarà affisso, alla porta del magazzeno di previdenza, un cartello bordatto in nero, portante l'invito ai Socii di intervenire alla Sepoltura, ed indicante il nome e cognome del defunto, l'ora ed il luogo del convegno.

art.: 59. In seguito, la Direzione provvederà nel modo più economico e conveniente, agli onori funebri del defunto, quando la Sepoltura ha luogo a carico della Società, adottando quanto a tutti da terza classe, e stipulando abbuonamenti colla Parrocchia e Confraternita.

§§ 30. — art.: 76. dello Statuto.

art.: 60. Il conto morale, — economico-amministrativo della Direzione deve essere dato per iscritto, indicare i fatti più importanti della sua gestione, ed essere affisso per giorni 15. successivi all'albo della Sala.

art.: 61. Seguita la pubblicazione del conto predetto,

la Direzione scadente cede il posto a quella entrante in carica, la quale si accerta dell'esistenza degli oggetti portati da inventario

§ 31. Art.° 77. dello Statuto

art.° 62. Sarà tenuto, a diligenza del Presidente, un Registro degli allegati in cui saranno registrati separatamente:

A. Tutti i proclamati a Socii effettivi per ciascun anno coll'ammontare dei contributi Sociali rispettivamente dovuti per l'anno in corso.

B. Tutti i proclamati a Socii onorarii, pure per ogni anno, coll'importo delle somme dovute per l'anno corrente

C. Tutti i socii paganti ammessione colla somma tassata secondo l'età.

D. Tutti i libretti distribuiti col valore dei medesimi in riscontro al nome dei Socii o delle persone riceventi, e coll'annotazione gratis in quanto a quelle che non fossero tenute al pagamento.

E. Le multe ed i nomi dei Socii a cui furono inflitte, con citazione della deliberazione che le riflette

F. Le richieste di trattamento appò le Società consorelle col nome dei Socii richiedenti

G. I Socii delle Società consorelle richiedenti reciproco trattamento presso di questa, colle somme dovute pagarsi durante l'anno in corso

H. Nome degli affittavoli e fitto convenuto. Interessi di capitali e nome dei debitori. —

Utili ricavati dal magazzeno di previdenza

I. Entrate straordinarie cioè: doni, lasciti testamentarie e simili col nome dei benefattori

L. I Socii effettivi deceduti, e quelli cancellati dai ruoli, colle somme dichiarate inesigibili

M. I Socii onorarii deceduti, quelli ressi dimissionarii, e quelli che facessero transito nella categoria dei Socii benemeriti, colle somme dichiarate inesigibili

N. Le spese ordinarie cioè: nome e cognome delle persone retribuite col rispettivo annuo assegnamento; ed il fitto stabilito pei locali dalla Società occupati

O. Nome e cognome dei sussidiati, coi sussidii corrispasti

P. Nome e cognome degli aggregati che dichiarassero di trasportare altrove la loro residenza, o tacitamente la trasportassero, colle somme dell'anno in corso insoddisfatte.

Q. Le spese straordinarie autorizzate nel corso di ogni anno, coll'indicazione delle deliberazioni che le riguardano.

Su principio di ogni anno, a capo degli allegati A. B. G. sarà registrato il numero dei Socii risultante al 31. Dicembre precedente, e le somme in complesso da essi dovute pagarsi per l'anno in corso

§ 32. — Art: 78 dello Statuto

art: 63. La delegazione deve essere fatta in capo a quel Vice Presidente, che nella votazione ottenne maggior numero di voti, e nel caso di parità di voti, a quello

avente maggior anzianità sociale. – La medesima può essere fatta verbalmente, se il delegando sia presente ed accetti, in difetto deve essere fatta per iscritto

§§ 33. – art.i 82. dello Statuto.

art.i 64. L'esattore si porterà alle epoche stabilite dalle locazioni, presso gli affittavoli per esigerne i fitti, ed inquanto ai Soci multati, non riceverà le quote se non col pagamento delle multe.

§§ 34. – art.i 84 dello Statuto.

art.i 65. Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo la prima Domenica dei mesi di Luglio e Dicembre di ogni anno

§§ 35. – art.i 85 e 86 dello Statuto

art.i 66. Le adunanze ordinarie del Consiglio sono fissate la prima e la terza Domenica di ogni mese; quelle settimanali della Direzione ogni Sabbato a sera

art.i 67. Le quattro Solennità, l'ultima Domenica di Carnovale, la festa Nazionale, e le due Domeniche che precedono la fiera di Pinerolo sono riservate; nelle medesime il Consiglio avrà vacanza

§§ 36. – art.i 87. 88 e 90 dello Statuto

art.i 68. Le adunanze della Società sono rese pubbliche coll'invio di manifesti appositi, da affiggersi nei luoghi principali della Città e di maggior concorso, indicanti giorno ed ora dell'adunanza e l'argomento a trattarsi.

art.i 69. L'invito dei Consiglieri può essere fatto verbalmente, per le Sedute ordinarie, da un incaricato dal Presidente.

art.i 70. Qualora il Presidente, di concerto colla Direzione,

giudicasse conveniente di tenere la Seduta a porte chiuse, ne fa menzione nell'invito.

art. 71. Il Presidente, aperta la Seduta, invita il Consiglio a confermare la decisione della Direzione relativa alla segretezza della Seduta, e non riescendo la conferma, ordina che siano aperte le porte.

§§ 37. — art. 91 e 92. dello Statuto

art. 72. Il Presidente, onde procedere con ordine, fa dar lettura dell'ordine del giorno prima di aprire la discussione; e ad ogni argomento invita i Socii presenti che abbiano qualche schiarimento a portare, od osservazioni a fare, di farsi iscrivere. — Dopo tale formalità non può più essere chiesta la parola fin terminate le parlate degli iscritti, essendo vietato di disturbare chi parla.

art. 73. Pendente Seduta, la parola non può essere concessa sopra materie estranee a quella in discussione, dove osservarsi silenzio e rispetto, rimanendo a capo scoperto.

art. 74. Avvenendo infrazioni all'ordine, il Presidente procede contro i disturbatori a norma degli articoli 35. 36 e 37. dello Statuto e 17. 18. 19 e 20 del presente Regolamento.

§§ 38. — art. 94 dello Statuto

art. 75. Letta dal verbale, il Presidente interpella il Consiglio se il medesimo sia ben conforme alle prese deliberazioni; come tale viene munito delle prescritte firme, e ricono sciuto inesatto in qualche parte, vi saranno fatte le debite modificazioni prima di esservi le stesse firme apposte. — Seguita tale formalità non potrà più essere variato.

§§ 39. – art.° 96 dello Statuto

art.° 96. Le votazioni pubbliche si prendono per alzata di mano; quelle segrete, o per schede, od in quell' altro modo, a scelta del Presidente, che sarà ravvisato più acconcio a mantenere la segretezza dei voti.

art.° 97. La maggioranza relativa, ovvero il numero maggiore dei voti, è quella richiesta nelle votazioni tranne nei casi in cui è diversamente stabilito.

§§ 40. – art.° 102. dello Statuto

art.° 98. I membri dei due Consigli, che per motivi legittimi non potessero intervenire all'adunanza, devono avvertire il Presidente, chiedendone la dispensa in tempo da poter provvedere al rimpiazzo

art.° 99. Il Presidente, riconosciuta la legittimità degli allegati impedimenti, concede la dispensa surrogando i richiedenti.

art.° 80. La multa colpisce coloro soltanto che risultassero assenti senza la dispensa di cui all'art.° precedente; coloro che si presentassero in istato indecente dopo essere stati avvisati dal Presidente, ed infine tutti coloro che, non ostante invitati, non si sforzassero il caso pendente regolare Seduta.

§§ 41. – art.° 103. dello Statuto

art.° 81. Un mese almeno prima che entri in vigore il presente Regolamento, dovrà essere compilato un Inventario generale di tutto ciò che costituisce il patrimonio della Società.

art.° 82. Cale Inventario sarà consegnato in apposito Registro e firmato dal Presidente e dal Segretario; ed al cambio di ogni Presidenza, previa ricognizione degli oggetti ivi descritti, nuovamente firmato

dal Presidente scadente e da quello entrante.

art. 83. Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al Patrimonio Sociale, si descrive successivamente, colle debite annotazioni, occorrendo

art. 84. Per il consumo dei mobili, si porterà annualmente in deduzione il decimo per % del loro valore convenzionale.

§§ 42. – art. 104. 105. 110 e 111 dello Statuto

art. 85. Tanto il bilancio presuntivo, quanto il conto amministrativo saranno divisi in due parti, cioè: parte attiva e parte passiva.

art. 86. La parte attiva, come la parte passiva, comprendono due categorie di entrate e di spese divise a loro volta nel modo seguente.

1ª La prima categoria entrata consta di quattro capitoli.

Capitolo I. – Diritti d'entrata

Id. II. – 4/5 dei contributi dei Socii effettivi

Id. III. – Contributo dei Socii aggregati con rimborso

Id. IV. – Fitti – interessi di capitali attivi – Riscossione di rinnovazioni – Rimborsi diversi.

2ª La seconda categoria entrata consta pure di quattro capitoli

Capitolo I. – 1/5 dei contributi dei Socii effettivi

Id. II. – Contributi dei Socii onorarii

Id. III. Multe – Doni – Elargizioni – Lasciti testamentari – assegnamenti di qualunque natura fatti in genere a favore dell'Associazione, e non aventi diversa precisa destinazione

Id. IV. – Riscossione di Capitali – utili

ricavandi dall'esercizio del magazzeno di provideura, delle Lotterie, tombole, fiere di beneficenza, festa da ballo e simili.

3ª La prima categoria spese consta di otto capitoli.

Capitolo I. - Sussidio ai Socii - Spese funebri

Id. II. - Stipendi - Retribuzioni e simili

Id. III. - Rimborso esazioni fatte per conto delle Società consorelle

Id. IV. - Imposte - Riparazioni fabbricati - Assicurazione contro gli Incendii

Id. V. - Oggetti di Cancelleria - Registri - Stampe diverse - Abbuonamento Giornali

Id VI. - Spese di Rappresentanza - Festeggiamenti - Beneficenza

Id. VII. - Impiego fondi - estinzione debiti - Interessi di Capitali passivi

Id. VIII. - Spese diverse

4ª La seconda categoria spese consta di due capitoli

Capitolo I. - Sussidio ordinario - Soccorsi Straordinarii ai Cronici

Id. II. - Impiego fondi

Art. 87. Tanto le entrate quanto le spese devono essere descritte in distinti articoli per ordine progressivo. - Gli articoli comprendenti diverse partite eterogenee possono avere allegati separati da unirsi a corredo del conto.

§ 43. Art.° 112. dello Statuto

art.° 88. La Direzione elegge ogni anno, fra i Soci più istruiti e diligenti, una Commissione di Revisione composta di tre membri per gli effetti di cui all'art.° 47.

art.° 89. Tale Commissione ha per compito di accertarsi che i contributi Sociali siano, come ogni altra entrata, incassati, oppure che ne sia giustificata la inesigibilità; come altresì di accertarsi che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate. - a tal uopo consulterà il Registro allegati di cui all'art.° 62; quello delle deliberazioni del Consiglio, ed ogni altro che credesse opportuno onde poter attingere schiarimenti.

art.° 90. Di quali esplorazioni ed accertamenti fa risultare con apposita e circostanziata relazione da unirsi al conto.

§ 44. Art. 115. 116. 117 e 119 dello Statuto

art.° 91. La Commissione, stipulazione fatta di ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione facendo di ogni cosa risultare da apposite deliberazioni, da comunicarsi alla Direzione in prossima Seduta

§ 45. Art.° 125. dello Statuto

art.° 92. Allo stato del magazzeno deve precedere una dimostrazione dell'entrata e delle spese ~~[illegible]~~ del mese decorso

art.° 93. Ogni anno poi sarà dato un conto generale dei generi introdotti nel magazzeno, e di quelli risultanti dall'inventario; delle somme pagate e ricavate per ogni genere, da estrarsi da appositi

Registri

§ 46. art.° 126 dello Statuto

art.° 94. La vedova per conservare il dritto alla distribuzione generi nel magazzeno di previdenza, dovrà, fra mesi sei dal decesso del marito, presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascia a calce del medesimo apposita autorizzazione, la quale dovrà essere rinnovata al principio di ogni semestre

§ 47. art. 135. dello Statuto

art.° 95. I membri della Deputazione sono solidariamente responsali della bandiera che ricevono in consegna

§ 48. art.° 139. dello Statuto

art.° 96. La Società s'intende interessata a farsi rappresentare:

1.° Quando nei Congressi o Convegni si discutono interessi generali riflettenti le Società di Mutuo Soccorso

2.° Quando avvenga nel Circondario solennità di riconoscimento di nuova Società

art.° 97. Nei soli casi previsti al precedente articolo può essere concessa l'indennità ai rappresentanti; e la nomina dei medesimi diventa per conseguenza obbligatoria.

Nelle altre feste poi, la rappresentanza è solo facoltativa, e non è concessa indennità di sorta.

§ 49. art.° 144 dello Statuto

art.° 98. Le domande d'ammessione a socio effettivo ed altra qualunque, si intendono comprese

nei vocaboli petizioni e proposte

§ 50. art. 146. 147. dello Statuto.

art. 99. La deliberazione di scioglimento della Società dovrà contenere l'elenco dei Socii votanti non solo, ma ancora di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i Socii aventi diritto al cronicismo.

art. 100. La Direzione, in esecuzione della deliberazione presa, come all'articolo precedente, ~~[illegible]~~ curerà all'opportuna pratica d'incanto volontario, mediante il quale sarà venduto tutto quanto di mobile ed'immobile sarà composto il patrimonio Sociale.

art. 101. Qualora il Municipio si rifiutasse di amministrare tali fondi, la Direzione provvederà per un conveniente collocamento dei medesimi, cautelandoli mediante idonea ipoteca.

art. 102. La deliberazione menzionata all'art.° 99. sarà depositata per copia unitamente ai fondi, onde servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

§ 51. art.° 149 dello Statuto

art. 103. I Socii che si allontaneranno ~~[illegible]~~ dalla Sede Sociale dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento appò la Società locale della rispettiva residenza; quale formalità dovranno rinnovare ogni qualvolta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi Sede di Società Consorella. E tale autorizzazione conterrà formale richiesta di trattamento, con offerta di reciprocità, alla

Società cui sarà diretta, e sarà spiccata da apposito Registro a madre – figlia, e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

L'omissione di tale formalità, per parte del Socio porta con sè le conseguenze di cui agli artt. 29. 30 e 32 dello Statuto

art. 104. Parimente, non sarà concesso l'aggregamento a questa Società, di nessun Socio, salvo mediante una simile autorizzazione dalla Società cui il richiedente appartiene, portante obbligo di rimborso dei sussidii che per avventura questa Società dovesse somministrare

Il passaggio da questa ad altra Società, e viceversa, è per l'avvenire vietato

art. 105. Per l'uniformazione del presente Regolamento e Statuto, si adottano i seguenti moduli:

Per l'amministrazione del sodalizio.

1° Registro d'iscrizione.
2° Bollettario d'esazione
3° Richiesta di trattamento con offerta di reciprocità
4° Richiesta di sussidio
5° Parallelo di quote e sussidii
6° Registro degli allegati
7° Registro proposte.
8° Registro di raccolta di deliberazioni portanti modificazioni allo Statuto e Regolamento
9° Registro mandati
10. Registro d'Inventario
11. Registro dei conti annui
12. Ruolo d'entrata
13. Modulo di bilancio preventivo

14. Modulo di conto amministrativo

Per l'amministrazione del magazzeno di previdenza

15. Registro contratti

16. Bollettario di caricamento generi

17. Rubrica dei generi

18. Mandati di pagamento

19 Registro di Cassa

20 Parallelo di compra-vendita

21. Modulo di rendiconto generale annuo

Pinerolo il 14 agosto 1872.

Il Relatore

Rissa G. Giacomo

A
A art.° 25. L'annotazione di demerenza deve risultare da verbale di adunanza, ed essere trascritta in apposito Registro

§§ 16. art.° 47 dello Statuto ut supra

1872

Parte Seconda

Regolamento

§° 1° art. 5° dello Statuto

art. 1° Le cinque Sezioni della Categoria Socii effettivi sono composte come segue:

1ª Sezione – Calzolaj – Sarti – Parrucchieri – Fabbro ferrai – Lattaj ed ottonaj

2ª Sezione – Mirmusieri – filanti in seta ed addetti alla ferrovia

3ª Sezione – Muratori – Contadini – Cartai e Conciatori.

4ª Sezione – Lanisti – Moreschanti – Facchini – Carrettieri e Giornalieri.

5ª Sezione – Arti diverse – arti liberali – Impiegati – albergatori e Caffettieri

N. B. Tutte le professioni non designate in questo articolo sono comprese nella classe arti diverse ad eccezione dei pensionati, orefici, orologieri, Scultori, Pittori, Decoratori d'appartamenti e Cappellieri, che formano la classe arti liberali.

§° 2° – art. 7 e 11 dello Statuto

art. 2° Per la prima Domenica di Dicembre di ogni anno, la Società sarà convocata in adunanza generale per la elezione del Presidente, ed occorrendo ballottaggio, il medesimo avrà luogo la Domenica successiva.

art. 3° Successivamente le sei Sezioni si intendono convocate tre per Domenica, per la elezione

dei rispettivi Rappresentanti.

art: 4: Perchè la votazione sia valida in queste elezioni occorrono per lo meno dieci votanti per ogni Sezione; e non risultando tale numero nella prima convocazione, il Consiglio nell'ultima Domenica di Dicembre, provvederà per la completazione della Rappresentanza.

art: 5: Il Presidente, colla Direzione in carica formeranno l'ufficio per le votazioni.

§§ 3: - art: 8. dello Statuto

art: 6: Per cura della Direzione sarà formata, con tutto il mese di Settembre, la lista dei Soci eleggibili, da rivedersi ogni anno alla stessa epoca, la quale sarà pubblicata all'albo della Sala durante giorni trenta consecutivi affinchè gli interessati possano fare, occorrendo, i loro reclami. — Scaduto tale termine, la Direzione corregge gli errori riconosciuti in seguito ai reclami, e per le contestazioni che potessero insorgere, rimette la lista cogli interessati alla Decisione del Consiglio, il quale decide inappellabilmente ed approva la lista. Dopo tale approvazione la lista non potrà più essere modificata per l'anno.

§§ 4: art: 9: dello Statuto.

art: 7: Compiuta la elezione dei Rappresentanti per parte delle singole Sezioni, il Consiglio, la Direzione osserva se negli eletti si trovino dei congiunti previsti all'art: citato articolo dello Statuto, e verificandosi il caso, surroga i meno anziani d'età con altri che ottennero maggiori voti.

§§ 5: — art: 20 dello Statuto

Art: 8: Per essere iscritti alla categoria Socii effettivi, gli aspiranti devono presentare:
1: L'estratto di nascita od altro documento equivalente legalmente attendibile.
2: L'attestato di buona condotta e moralità qualora dalla Direzione sia creduto necessario.

Art: 9: La Direzione inoltre farà scrupolosamente assistere la visita sanitaria d'ogni aspirante la quale dovrà essere fatta dal Medico Sociale. E prima dell'iscrizione li interpellerà se non si trovino nei casi previsti ai N: 4. 5. e 6. dell'articolo precitato dello Statuto, e loro farà dar lettura degli art: 25 e 26 del medesimo.

Art: 10. Non potranno essere iscritti coloro che, dal risultato delle esplorazioni sanitarie fossero riconosciuti soggetti alle seguenti fisiche indisposizioni o difetti.
1: Abito etico dinotante disposizione all'etisia.
2: Abito scrofoloso manifesto.
3: Abito cardiaco con manifesta palpitazione.
4: Ernia benchè compressa da bendaggi.
5: Erpete manifesto con eruzione nella pelle.
6: Oftalmia scrofolosa sifilitica.
7: Epilessia o malleaduo.
8: Diatesi costituzionali di cattiva indole, provenienti da indisposizioni fisiche.
9: Imperfezioni dello estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte; cause tutte che facilitano l'individuo, un nuovo soggetto, a malattie.

§ 6° - art.i 25 e 26 dello Statuto

art.° 11. Sulla notizia avuta, che qualcuno dei Socii si trovasse nei casi previsti dai due citati articoli dello Statuto, la Direzione assumerà accurate informazioni al riguardo, e riescendo il fatto positivamente accertato, rimetterà la pratica al Consiglio per le sue provvidenze.

§ 7° art.° 28 dello Statuto

art.° 12. Mensilmente dovrà essere fatta una nota dei Socii cadenti sotto la multa da rimettersi all'Esattore e da consegnarsi in apposito Registro.

§ 8° - art.° 31 dello Statuto

art.° 13. I Socii decaduti, per essere riammessi, presenteranno alla Direzione, l'attestato di sanità spedito dal Medico Sociale, adducendo i motivi della loro morosità.

art.° 14. La Direzione, tali motivi uditi, pronuncerà per la riammessione o non dei Socii, senza però indicarne i motivi.

A tale deliberazione non può essere presente il socio interessato.

§ 9° - art.° 33 dello Statuto

art.° 15. I Socii chiamati sotto le armi, o partenti volontariamente per un servizio Nazionale, presenteranno al Presidente il rispettivo libretto e le carte che li obbligano alla partenza, e risultando i pagamenti effettuati pel mese in corso, ed il servizio cui intraprendono a prò della Nazione, di titolo gratuito, lo stesso Presidente provvederà perchè siano prese le debite annotazioni.

art.° 16. Parimente, al ritorno, dovranno presentarsi

come all'articolo precedente, muniti delle carte del loro rilascio, nel termine di giorni quindici a partire dal medesimo.

Il Presidente provvederà perchè loro sia consegnato il rispettivo libretto onde sporti in grado di eseguire i pagamenti dal mese in corso.

§ 10.— art. 35 dello Statuto

art. 17. I Soci disturbatori del buon ordine nella Sala delle adunanze e pendente le medesime saranno registrati nel verbale d'adunanza affinchè, occorrendo, ne possa essere stabilita la recidività.

§ 11.— art. 36. dello Statuto

art. 18. La esposizione alla pubblica censura si fa mediante la pubblicazione dell'elenco dei colpevoli all'albo della Sala per il tempo a determinarsi dal Consiglio.

§ 12.— art. 37. dello Statuto

art. 19. Il Consiglio, o Direttivo che di Rappresentanza, come de atto, in apposito verbale, delle calunnie e diffamazioni che fossero denunciate o seguissero seduta stante, ordinando che le parole proferite siano possibilmente trascritte nel vero loro significato.

art. 20. Il Presidente provvede affinchè accurate informazioni siano assunte dalla Direzione, e stabiliti che ne siano i particolari, fa invitare i colpevoli per una prossima adunanza del Consiglio di Rappresentanza, il quale sentito l'incolpato nelle sue difese, e la circostanziata esposizione

dei fatti deciderà in applicazione dell'art. 37. dello Statuto, facendo precedere la sua decisione da analoga motivazione.

§ 13.— Art. 41 dello Statuto

art. 21. Le cariche elette dal Consiglio, a mente dell'art. 4: si intendono elette dalla Società.

art. 22. In caso di impedimento, dovrà l'interessato farlo risultare alla Direzione la quale riconoscinane la legittimità, provvederà per la surrogazione.

§ 14.— Art. 42 dello Statuto

art. 23. I Socii rivestiti da carica Sociale sono esenti dal servizio di visitatore agli infermi.

art. 24. Ogni settimana sarà comandato per turno un Consigliere di servizio, ai quali i visitatori dovranno far rapporto delle loro visite.

§ 15.— Art. 44 dello Statuto

art. 25 L'annotazione di demerenza dovrà risultare da verbale di adunanza, ed essere trascritto in apposito Registro.

art. 26. Le malattie che danno diritto al sussidio il giorno successivo al caso, sono le seguenti: Pleuro polmonite acuta, Gastrite acuta, Gastro enterite acuta, Colica acuta, Risipola facciale acuta, Artritide acuta, e tutte le malattie Chirurgiche e in generale, di una certa entità, dichiarate tali dal medico Sociale.

art. 27. I Socii residenti fuori del luogo della Sede Sociale, se in una Società costituita, ed alla medesima si trovi aggregata, per la denuncia della malattia, si uniformeranno come se si trovassero

nel luogo della Sede Sociale; e non esistendovi Società, il termine per la denuncia della malattia sarà esteso a giorni otto. - In questo caso, la firma del Medico curante sarà legalizzata dal Sindaco locale.

art. 28. I Soci residenti fuori del luogo della Sede Sociale, dovranno aggregarsi alla Società locale, ove questa non vi si rifiuti.

§ 17. — art. 50 dello Statuto

art. 29. Per le malattie speciali costituenti evidentemente impotenza al lavoro, e non obbliganti l'inferma a letto, concheil Medico Sociale lo giudichi necessario, può essere concessa l'uscita sino a guarigione.

§ 18 — art. 51 dello Statuto

art. 30. Per conseguire l'aumento del sussidio il socio che vi ha diritto, deve giustificare colla presentazione delle ricevute i pagamenti per gli anni prescritti.

§ 19. — art. 52. dello Statuto

art. 31. Per conseguire il sussidio sul fondo cronici il socio che vi ha diritto ne farà domanda al Presidente, e questi provvederà affinchè due membri della Direzione siano delegati ad assistere la visita sanitaria del richiedente, ed occorrendo, perchè una consulta di Medici sia nominata.

Riconosciuta legalmente l'inabilità al lavoro di carattere permanente, la Direzione provvederà per il sussidio.

art. 32. I Soci residenti fuori del luogo della Sede Sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno per la prima volta presentarsi personalmente

alla Sede predetta ed ivi uniformarsi all'art.
precedente, così anche la Direzione.
In caso di legittimo impedimento la Direzione
prenderà quelle misure di precauzione che
troverà necessarie.

art.: 33. Tutti i Soci dichiarati inabili al lavoro
nel modo previsto ai due precedenti articoli,
e come tali sussidiati dovranno, a diligenza
della Direzione rinnovare la fede di inabi-
lità al lavoro, ogni tre mesi.

art.: 34. Ai sussidiati, come ai precedenti articoli, è
tollerata un'occupazione, il cui corrispettivo
giornaliero non oltrepassi centesimi 25.

art.: 35. Venendo a risultare dalle dichiarazioni
previste all'art.: 34, che un sussidiato possa
essere giudicato ristabilito, cessa al medesimo
il sussidio di cronicismo, e cadendo ammalato
in seguito, sarà sussidiato a norma dell'art.: 48.
dello Statuto, dopo un mese però dalla cessazione
del sussidio di cronicismo.

art.: 36. Avvenendo che un Socio si trovi affetto da
malattia incurabile, o di carattere cronico
e non abbia raggiunta l'anzianità prescritta,
sarà sussidiato a norma dell'articolo 48 dello
Statuto.

§ 2o - art.: 53 dello Statuto

art.: 37. Sospettando che un Socio sia affetto da malattia
venerea, o conseguenza di essa, la Direzione
farà instaurare appò il Medico Sociale, di
esplorare il fisico dell'infermo, e dichiarare
se l'infermità non sia di origine preindicata.

§ 21 – art.: 54 dello Statuto

art.: 38. Occorrendo malattie sospette di provenienza dall'abuso del vino o liquori, o da risse, la Direzione sospenderà il sussidio, assumerà le debite informazioni onde accertarsi delle abitudini del Socio, come pure dell'origine della malattia, e se la rissa fu da esso provocata o no.

Stabilita così l'origine della malattia, provvederà a norma del citato art.: 54 o del 48. dello Statuto.

§ 22. – art.: 56 dello Statuto

art.: 39 Il permesso che il Medico può concedere ai socii in cura od in convalescenza, si limita ai luoghi od esercizii da Caffè, colla indicazione se sia al solo scopo di leggere giornali o se sia anche per prendere qualche bibita giudicata innocua, e quale.

§ 23 – art.: 57. dello Statuto

art.: 40 alla consegna del decesso, la famiglia del defunto deve dichiarare se intende di far seguire gli onori funebri a sue spese, in difetto si intende che i medesimi seguiranno a spese della Società.

§ 24 – art.: 63. 65 e 66 dello Statuto

art.: 41 Il Medico Sociale, quando verrà richiesto nell'interesse della Società dovrà spedire attestati di sanità a favore di persone aspiranti a far parte della medesima, previa diligente visita ed esplorazione del fisico, farà constare nell'attestato, i vizii o difetti d'organismo, o

dichiarerà che nessuno di quelli indicati all'
art.° 10. ha rinvenuti nell'individuo.

art.° 42. Richiesto parimente da Socii infermi a prestar loro il suo ministero, vi si porterà per quanto possibile sollecitamente ad accertarsi della natura ed importanza della malattia, apponendo all'attestato la data della sua spedizione, o tutt'al più quella della richiesta fattagli dal Socio.

art.° 43. Prima del giorno e dell'ora stabilita per l'autorizzazione dei sussidii, si accerterà dello Stato della malattia di ciascun Socio percipiente sussidio, ed ove d'uopo, ne ragguaglierà la Direzione.

art.° 44. Richiesto dal Presidente, o chi per esso, si accerterà accuratamente dell'inabilità al lavoro dei Socii che avessero inoltrata domanda a norma dell'art.° 32, ne riferirà per iscritto al medesimo, e rimuoverà la dichiarazione prescritta all'art.° 34.

§ 25 — art.° 68. dello Statuto

art.° 45. La Direzione provvederà settimanalmente per la nomina di una Commissione di sorveglianza agli infermi sussidiati, diretta e presieduta dal Consigliere di settimana e composta, oltre a questi, di quattro visitatori, la quale dovrà adunarsi in principio d'ogni settimana per conoscere intorno alle visite occorrenti.

Le sue adunanze devono essere segrete

§ 26 — art. 69 e 72 dello Statuto

art. 46. La Direzione compilato che sia a sua diligenza, il bilancio presuntivo, lo presenta nella succes= siva adunanza al Consiglio per la sua approvazione.

art. 47. Come pure provvederà che il conto ammini= strativo consuntivo, una volta compilato, sia riveduto da tre Revisori, da essa appositamente nominati, ne fa dare pubblicazione alla Società in generale adunanza, lo fa affig= gere all'albo della Sala per giorni 15. successivi, affinchè chiunque, volendolo, possa sperimen= tarne l'esattezza; poscia lo presenta al Consiglio per la sua approvazione.

art. 48. Sempre quando provvede, per propria iniziativa nel limite di sue competenze o fuori nei casi d'urgenza, la Direzione presenta pure al Consiglio le sue deliberazioni per la rispettiva approvazione, le quali saranno inserte nel verbale di adunanza.
Non è necessaria l'approvazione quando la deliberazione non è che una conseguenza di altra del Consiglio resa esecutoria.

art. 49 La Direzione presenta pure al Consiglio per la relativa proclamazione tutte le iscrizioni aventi giorni 15. di pubblicazione, facendo analoga relazione intorno alle informazioni assunte, e sui dubbii e sospetti insorti dal risultato tanto delle informazioni stesse quanto dai documenti presentati a mente degli articoli 8 e 9.

art. 50. Occorrendo casi di espulsione previsti dallo Statuto, la Direzione presenta al Consiglio

una relazione circostanziata dei fatti, affinchè sia provvisto.

art.° 51. Occorrendo la nomina di impiegati d'amministrazione, o del Medico Sociale (che dovrà anche riunire la facoltà chirurgica) provvede per il concorso, assume le opportune informazioni dei concorrenti e presenta la nota con adeguata relazione al Consiglio, per le sue deliberazioni, sia intorno alla nomina, sia intorno allo stipendio.

art.° 52. La elezione dei membri della Direzione per parte del Consiglio, nel suo seno, equivale a delegazione.

art.° 53. La Direzione, nelle sue Sedute, prende cognizione della corrispondenza e ne dà evasione riferendone al Consiglio nei casi più importanti.

Ps 27.— art.° 50 dello Statuto

art.° 54. I poteri della Società conferiti al Consiglio sono basati nei limiti dallo Statuto organico tracciati; ed occorrendo, sia per l'applicazione di questo, sia per supplire alle sue deficienze, lo stesso Consiglio provvede con analoghe deliberazioni, che saranno raccolte in apposito Registro.

Sul finire di ogni quinquennio provvede pure perchè le aggiunte, variazioni e modificazioni allo Statuto come sovra raccolte siano presentate all'approvazione della Società, e ne sia formata apposita appendice, da stamparsi e distribuirsi ai Socii.

Ps 28.— art.° 71 dello Statuto

Art. 55. Spetta sempre alla Direzione l'accertarsi dei fatti indecorosi commessi da qualunque Socio effettivo, e riferirne al Consiglio per l'applicazione della multa.

§ 29 - art. 73 dello Statuto

Art. 56. Intendonsi salariati, le persone retribuite non facenti parte dell'amministrazione Sociale, e non soggette a cauzione.

Art. 57. La Direzione non può mai conchiudere le locazioni, gli appalti, i contratti e simili, se i medesimi non sono autorizzati dal Consiglio.

Art. 58. alla morte di qualunque socio sarà affisso, alla porta del magazzeno di previdenza, un cartello bordato in nero, portante invito ai Socii di intervenire alla sepoltura, ed indicante il nome e cognome del defunto, l'ora ed il luogo del convegno.

Art. 59. In seguito, la Direzione provvede, nel modo più economico e conveniente, agli onori funebri del defunto, quando la sepoltura ha luogo a carico della Società, addottando quanto a tutti la terza classe, e stipulando abbuonamenti colla Parrochia e Confraternita

§ 30 - art. 76 dello Statuto

Art. 60. Il conto morale-economico, amministrativo della Direzione deve essere dato per iscritto, indicare i fatti più importanti della sua gestione, ed essere affisso per giorni 15. successivi all'albo della Sala

Art. 61. Seguita la pubblicazione del conto predetto,

La Direzione scadente cede il posto a quella entrante in carica, la quale si accerta dell' esistenza degli oggetti portati da inventario.
§ 31 – art. 17. Dello Statuto

art. 62. Sarà tenuto, a diligenza del Presidente, un Registro degli allegati in cui saranno registrati separatamente

A. Tutti i proclamati a Socii effettivi per ciascun anno coll'ammontare dei contributi Sociali rispettivamente dovuti per l'anno in corso.

B. Tutti i proclamati a Socii onorarii, pure per ogni anno, coll'importo delle somme dovute per l'anno corrente.

C. Tutti i Socii paganti ammessione alla somma tassata secondo l'età.

D. Tutti i libretti distribuiti col valore dei medesimi in risconto al nome dei Socii o delle persone riceventi, e coll'annotazione gratis inquanto a quelle che non fossero tenute al pagamento.

E. Le multe ed i nomi dei Socii a cui furono inflitte, con citazione della deliberazione che le riflette.

F. Le richieste di trattamento appò le Società consorelle, col nome dei Socii richiedenti.

G. I Socii delle Società consorelle richiedenti reciproco trattamento presso di questa, colle somme dovute pagarsi durante l'anno in corso.

H. Nome degli affittuali e fitto convenuto Interessi di Capitali e nome dei debitori,

utili ricavati dal magazzeno di previdenza.

I. Entrate straordinarie cioè: doni, lascite testamentarie e simili col nome dei benefattori.

L. I Socii effettivi deceduti, e quelli cancellati dai ruoli, colle somme dichiarate inesigibili.

M. I Socii onorarii deceduti, quelli resisi dimissionarii, e quelli che facessero transito nella categoria dei Socii benemeriti, colle somme dichiarate inesigibili.

N. Le spese ordinarie cioè: nome e cognome delle persone retribuite col rispettivo annuo assegnamento; ed il fitto stabilito pei locali dalla Società occupati.

O. Nome e cognome dei sussidiati, coi sussidii corrisposti.

P. Nome e cognome degli aggregati che dichiarassero di trasportare altrove la loro residenza, o tacitamente la trasportassero, colle somme dell'anno incorso insoddisfatte.

Q. Le spese straordinarie autorizzate nel corso di ogni anno, coll'indicazione delle deliberazioni che le riguardano.

Su principio di ogni anno, a capo degli allegati A. B. G. sarà registrato il numero dei Socii risultante al 31. Dicembre precedente e le somme in complesso da essi dovute pagarsi per l'anno incorso.

§ 32. – art.° 78. dello Statuto

art.° 63. La delegazione deve essere fatta in capo a quel Vice Presidente, che nella votazione ottenne maggior numero di voti, e nel caso di parità di voti, a quello

avente maggior anzianità Sociale. – La medesima può essere fatta verbalmente, se il delegando sia presente ed accetti, in difetto deve essere fatta per iscritto

§§ 33. – art.° 82. dello Statuto

art.° 64. L'Esattore si porterà, alle epoche stabilite dalle locazioni, presso gli affittavoli per esigerne i fitti, ed in quanto ai Socii multati, non riceverà le quote se non col pagamento delle multe.

§§ 34. – art.° 84 dello Statuto

art.° 65. Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo la prima Domenica dei mesi di Luglio e Dicembre di ogni anno.

§§ 35. – art.° 85 e 86 dello Statuto

art.° 66. Le adunanze ordinarie del Consiglio sono fissate la prima e la terza Domenica di ogni mese; quelle settimanali della Direzione ogni Sabato a sera.

art.° 67. Le quattro Solennità, l'ultima Domenica di Carnovale, la festa Nazionale, e le due Domeniche che precedono la fiera di Pinerolo sono riservate; nelle medesime il Consiglio avrà vacanza.

§§ 36. – art.° 87. 88 e 90 dello Statuto

art.° 68. Le adunanze della Società sono rese pubbliche col mezzo di manifesti appositi, da affiggersi nei luoghi principali della Città e di maggior concorso, indicanti giorno ed ora dell'adunanza e l'argomento a trattarsi.

art.° 69. L'invito dei Consiglieri può essere fatto verbalmente per le Sedute ordinarie, da un incaricato dal Presidente.

art.° 70. Qualora il Presidente, di concerto colla

Direzione giudicasse conveniente di tenere la seduta a porte chiuse, ne fa menzione nell'invito.

art. 71. Il Presidente, aperta la Seduta, invita il Consiglio a confermare la decisione della Direzione relativa alla segretezza della Seduta, e non riescendo la conferma, ordina che siano aperte le porte.

§ 37. — art. 91 e 92. dello Statuto

art. 72. Il Presidente, onde procedere con ordine, fa dar lettura dell'ordine del giorno prima di aprire la discussione; e ad ogni argomento invita i Soci presenti che abbiano qualche schiarimento a portare, od osservazioni a fare, di farsi iscrivere. Dopo tale formalità non può più essere chiesta la parola fin terminate le partate degli inscritti, essendo vietato di disturbare chi parla.

art. 73. Pendente Seduta, la parola non può essere concessa sopra materie estranee a quella in discussione; deve osservarsi silenzio e rispetto, rimanendo a capo scoperto.

art. 74. Avvenendo infrazioni all'ordine, il Presidente procede contro i disturbatori a norma degli articoli 35. 36. e 37. dello Statuto e 17. 18. 19 e 20 del presente Regolamento.

§ 38. — art. 94. dello Statuto

art. 75. Lettura data al verbale, il Presidente interpella il Consiglio se il medesimo si trovi conforme alle prese deliberazioni; come tale viene munito delle prescritte firme, e riconosciuto inesatto in qualche parte, vi saranno fatte le debite modificazioni prima di esservi le stesse firme apposte. Seguita tale formalità non potrà più essere variato.

§° 39.— art.° 96 dello Statuto

art.° 96. Le votazioni pubbliche si prendono per alzata di mano; quelle segrete o per schede, od in quell' altro modo a scelta del Presidente, che sarà ravvisato più acconcio a mantenere la segretezza dei voti.

art.° 97. La maggioranza relativa, ovvero il numero maggiore dei voti, è quella richiesta nelle votazioni tranne nei casi in cui è diversamente stabilito.

§° 40.— art.° 102. dello Statuto

art.° 98. I membri dei due Consigli, che per motivi legittimi non potessero intervenire all'adunanza, devono avvertire il Presidente, chiedendone la dispensa, in tempo da poter provvedere al rimpiazzo.

art.° 99. Il Presidente, riconosciuta la legittimità degli allegati impedimenti, concede la dispensa surrogando i richiedenti.

art.° 80. La multa colpisce coloro soltanto che risultassero assenti senza la dispensa di cui all'art.° precedente; coloro che si presentassero in istato indecente dopo essere stati ammoniti dal Presidente ed infine tutti coloro che, non ostante invitati, non si scoprissero il capo pendente regolare seduta.

§° 41.— art.° 103. dello Statuto

art.° 81. Un mese almeno prima che entri in vigore il presente Regolamento, dovrà essere compilato un Inventario generale di tutto ciò che costituisce il patrimonio della Società.

art.° 82. Cale Inventario sarà consegnato in apposito Registro e firmato dal Presidente e dal Segretario; ed al cambio di ogni Presidenza, previa ricognizione degli oggetti ivi descritti, nuovamente firmato

dal Presidente uscente e da quello entrante.

art. 83. Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al Patrimonio Sociale, si descrive successivamente, colle debite annotazioni, occorrendo.

art. 84. Per il consumo dei mobili, si porterà annualmente in deduzione il cinque per % del loro valore convenzionale.

§ 42. - art. 104. 105. 110 e 111. dello Statuto

art. 85. Tanto il bilancio presuntivo, quanto il conto amministrativo, saranno divisi in due parti, cioè: parte attiva e parte passiva.

art. 86. La parte attiva, come la parte passiva, comprendono due categorie di entrate e di spese divise a loro volta nel modo seguente.

1ª La prima categoria entrata consta di quattro capitoli.

Capitolo I. - Diritti d'entrata

Id. II. - 4/5 dei contributi dei Socii effettivi

Id. III. - Contributo dei Socii aggregati con rimborso

Id. IV. - Fitti - interessi di Capitali attivi - Riscossione dei medesimi - Rimborsi diversi -

2ª La seconda categoria entrata consta pure di quattro Capitoli

Capitolo I. - 1/5 dei contributi dei Socii effettivi

Id. II. - Contributi dei Socii onorarii

Id. III. - Multe - Doni - Elargizioni - Lasciti testamentarie - Assegnamenti di qualunque natura fatti in genere a favore dell'associazione, e non aventi diversa precisa destinazione.

Id. IV. - Riscossione di Capitali - Utili

ricavandi dall'esercizio del magazzeno di previdenza, delle Lotterie, tombole, fiere di beneficenza, feste da ballo e simili.

3ª La prima categoria spese consta di otto capitoli.

Capitolo I. – Sussidio ai Socii – Spese funebri.

Id. II. – Stipendi – Retribuzioni e simili.

Id. III. – Rimborso esazioni fatte per conto della Società Consorelle.

Id. IV. – Imposte – Riparazioni fabbricati – Assicurazione contro gli Incendj.

Id. V. – Oggetti di Cancelleria – Registri – Stampe diverse – abbuonamento Giornali.

Id. VI. – Spese di Rappresentanza – Festeggiamenti – Beneficenza.

Id. VII. – Impiego fondi – Estinzione debiti – Interessi di capitali passivi.

Id. VIII. – Spese diverse.

4ª La seconda categoria spese consta di due capitoli.

Capitolo I. – Sussidio ordinario – Soccorsi straordinarii ai cronici.

Id. II. – Impiego fondi.

Art. 87. Tanto le entrate quanto le spese devono essere descritte in distinti articoli per ordine progressivo.

Gli articoli comprendenti diverse partite eterogenee possono avere allegati separati da unirsi a corredo

del conto.

§§ 43. — art: 112. dello Statuto

art: 88. La Direzione elegge ogni anno, fra i Socii più istruiti e diligenti una Commissione di Previsione composta di tre membri per gli effetti di cui all'art: 87.

art: 89. E'ale Commissione ha per compito di accertarsi che i contributi Sociali siano, come ogni altra entrata, incassati, oppure che ne sia giustificata la inesigibilità; come altresì di accertarsi che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate. A tale uopo consulterà il Registro allegati di cui all'art: 62. quello delle deliberazioni del Consiglio, ed ogni altro che credesse poter attingere schiarimenti.

art: 90. Di quali esplorazioni ed accertamenti fu risultare con apposita e circostanziata relazione da unirsi al conto.

§§ 44. art: 115. 116. 117 e 119 dello Statuto

art: 91. La Commissione, stipulazione fatta di ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione facendo di ogni cosa risultare da apposite deliberazioni, da comunicarsi alla Direzione in prossima Seduta.

§§ 45. art: 125. dello Statuto

art: 92. allo stato del magazzeno deve precedere una dimostrazione dell'entrata e delle spese del mese decorso.

art: 93. Ogni anno poi sarà dato un conto generale dei generi introdotti nel magazzeno, e di quelli risultanti dall'inventario, delle somme pagate e ricavate per ogni genere, da estrarsi da appositi

Registri.

§§ 46. art. 126. dello Statuto

art. 94. La vedova per conservare il diritto alla distribuzione generi nel magazzeno di previdenza, dovrà fra mesi sei dal decesso del marito, presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascia a calce del medesimo apposita autorizzazione, la quale dovrà essere rinnovata al principio di ogni semestre.

§§ 47. – art. 135 dello Statuto

art. 95. I membri della Deputazione sono solidariamente responsabili della bandiera che ricevono in consegna.

§§ 48. – art. 139 dello Statuto

art. 96. La Società s'intende interessata a farsi rappresentare.

1° Quando nei Congressi o Convegni si discutono interessi generali riflettenti le Società di mutuo Soccorso.

2° Quando avvenga nel Circondario Solennità di riconoscimento di nuova Società.

art. 97. Nei soli casi previsti al precedente articolo può essere concessa l'indennità ai rappresentanti, e la nomina dei medesimi diventa per conseguenza obbligatoria.

Nelle altre feste poi, la rappresentanza è solo facoltativa, e non è concessa indennità di sorta.

§§ 49. – art. 144 dello Statuto

art. 98. Le domande d'ammessione a socio effettivo ed altra qualunque, si intendono comprese

nei vocaboli petizioni e proposte.

§§ 50. – art.i 146. 147 dello Statuto

art.o 99. La deliberazione di scioglimento della Società dovrà contenere l'elenco dei Socii votanti non solo, ma ancora di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i Socii aventi diritto al provvisorio.

art.o 100. La Direzione, in esecuzione della deliberazione presa, come all'articolo precedente, curerà l'opportuna pratica d'inventario volontario, mediante il quale sarà venduto tutto quanto di mobile ed immobile sarà composto il patrimonio Sociale.

art.o 101. Qualora il Municipio si rifiutasse di amministrare tali fondi, la Direzione provvederà per un conveniente collocamento dei medesimi, cautelandoli mediante idonea ipoteca.

art.o 102. La deliberazione menzionata all'art.o 99 sarà depositata per copia unitamente ai fondi, onde servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

§§ 51. – art.i 149 dello Statuto

art.o 103. I Socii che si allontaneranno dalla Sede Sociale, dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento appo la Società locale della rispettiva residenza; quale formalità dovranno rinnovare ogni qualvolta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi Sede di Società Consorella.

Tale autorizzazione conterrà formale richiesta di trattamento, con offerta di reciprocità, alla

Società cui sarà diretta; e sarà spiccata da apposito Registro a madre-figlia, e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
L'ommessione di tale formalità, per parte del Socio porta con se le conseguenze di cui agli art: 29. 30 e 32. dello Statuto.

art: 104. Parimente non sarà concesso l'aggregamento a questa Società di nessun Socio, salvo mediante una simile autorizzazione dalla Società cui il richiedente appartiene, portante obbligo di rimborso dei sussidii che per avventura questa Società dovesse somministrare.
Il passaggio da questa ad altra Società e viceversa è per l'avvenire vietato.

art: 105. Per l'uniformazione del presente Regolamento e Statuto, si addottano i seguenti moduli.

Per l'amministrazione del mutuo soccorso.

1: Registro d'iscrizione
2: Bollettario d'esazione
3: Richiesta di trattamento con offerta di reciprocità.
4: Richiesta di sussidio.
5: Parallelo di quote e sussidii
6: Registro degli allegati
7: Registro protocollo
8: Registro di raccolta di deliberazioni portanti modificazioni allo Statuto e Regolamento
9: Registro mandati
10. Registro d'Inventario
11. Registro dei conti annui
12. Ruolo d'entrata
13. Modulo di bilancio presuntivo

14. Modulo di conto amministrativo
Per l'amministrazione del magazzeno di previdenza
15. Registro contratti
16. Bollettario di caricamento
17. Rubrica dei generi
18. Mandati di pagamento
19. Registro di Cassa
20. Parallelo di compra-vendita
21. Modulo di rendiconto generale annuo

Pinerolo il 14 agosto 1872.

Il Relatore -
Rina G. Giacomo

§§ 16. art.° 47 dello Statuto ut supra

1872

Parte Seconda

Regolamento

§ 1° art. 5° dello Statuto

Art. 1° Le cinque Sezioni della categoria Socii effettivi sono composte come segue:

1ª Sezione – Calzolaj – Sarti – Parrucchieri – Fabbro ferrai – Lattaj ed Ottonaj

2ª Sezione – Mirmisieri – filanti in seta ed addetti alla ferrovia

3ª Sezione – Muratori – Contadini – Cartai e Conciatori

4ª Sezione – Lanaiuoli – Moreschanti – Facchini – Carrettieri e Giornalieri

5ª Sezione – Arti diverse – Arti liberali – Impiegati – Albergatori e Caffettieri

N.B. Tutte le professioni non designate in questo articolo sono comprese nella classe arti diverse ad eccezione dei pensionati, orefici, orologieri Scultori, Pittori, Decoratori d'appartamenti e Cappellieri, che formano la classe arti liberali

§ 2° – art 7 e 11 dello Statuto

Art. 2° Per la prima Domenica di Dicembre di ogni anno, la Società sarà convocata in adunanza generale per la elezione del Presidente, ed occorrendo ballottaggio, il medesimo avrà luogo la Domenica successiva

Art. 3° Successivamente le sei Sezioni si intendono convocate, tre per Domenica, per la elezione

dei rispettivi Rappresentanti

art 4° Perchè la votazione sia valida in queste elezioni occorrono per lo meno dieci votanti per ogni Sezione; e non risultando tale numero nella prima convocazione, il Consiglio nell'ultima Domenica di Dicembre, provvederà per la completazione della Rappresentanza

art 5° Il Presidente, colla Direzione in carica formeranno l'Ufficio per le votazioni

§§ 3° — art 8° dello Statuto

art 6° Per cura della Direzione sarà formata, con tutto il mese di Settembre, la lista dei Soci eleggibili, da rivedersi ogni anno alla stessa epoca, la quale sarà pubblicata all'albo della Sala durante giorni trenta consecutivi, affinchè gli interessati possano fare, occorrendo i loro reclami. — Scaduto tale termine, la Direzione corregge gli errori riconosciuti in seguito ai reclami, e per le contestazioni che potessero insorgere, rimette la lista agli interessati alla decisione del Consiglio, il quale decide inappellabilmente ed approva la lista. Dopo tale approvazione, la lista non potrà più essere modificata per l'anno

§§ 4° art 9° dello Statuto

art 7° Compiuta la elezione dei Rappresentanti, per parte delle singole Sezioni o del Consiglio, la Direzione osserva se negli eletti si trovino dei congiunti previsti al citato articolo dello Statuto, e verificandosi il caso, surroga i meno anziani d'età con altri che ottennero maggiori voti

§§ 5° – Art. 20 dello Statuto

Art. 8°: Per essere iscritti alla categoria Socii effettivi, gli aspiranti devono presentare:

1° L'estratto di nascita od altro documento equivalente legalmente attendibile

2° L'attestato di buona condotta e moralità qualora dalla Direzione sia creduto necessario.

Art. 9°: La Direzione inoltre farà scrupolosamente assistere la visita sanitaria d'ogni aspirante la quale dovrà essere fatta dal Medico Sociale. E prima dell'iscrizione li interpellerà se non si trovino nei casi previsti ai N.i 4. 5. e 6. dell'articolo precitato dello Statuto, e loro farà dar lettura degli artt.i 25 e 26. del medesimo.

Art. 10. Non potranno essere iscritti coloro che, dal risultato delle esplorazioni sanitarie fossero riconosciuti soggetti alle seguenti fisiche indisposizioni o difetti:

1° Abito etico dinotante disposizione all'etisia.

2° Abito scrofoloso manifesto;

3° Abito cardiaco con manifesta palpitazione.

4° Ernia benchè compressa da bendaggi.

5° Erpete manifesto con eruzione nella pelle

6° Oftalmia scrofolosa sifilitica

7° Epilessia o mal caduco

8° Diatesi costituzionali di cattiva indole provenienti da indisposizioni fisiche.

9° Imperfezioni delle estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte; cause tutte che facilitano l'individuo, cui ne va soggetto, a malattie

§ 6° – art: 25 e 26 dello Statuto

art: 11. Sulla notizia avuta che qualunno dei Socii si trovasse nei casi previsti dai due citati articoli dello Statuto, la Direzione assumerà accurate informazioni al riguardo, e riescendo il fatto positivamente accertato, rimetterà la pratica al Consiglio per le sue provvidenze

§ 7° – art 28 dello Statuto

art: 12. Mensilmente dovrà essere fatta una nota dei socii cadenti sotto la multa, da rimettersi all' Esattore, e da consegnarsi in apposito Registro

§ 8° art: 31 dello Statuto

art: 13. I Socii decaduti, per essere riammessi, presenteranno alla Direzione, l'attestato di sanità spedito dal Medico Sociale, adducendo i motivi della loro morosità

art: 14. La Direzione, tali motivi uditi, pronuncerà per la riammessione o non dei Socii, senza però indicarne i motivi.
A tale deliberazione non può essere presente il socio interessato

§ 9° – art: 33 dello Statuto

art: 15. I Socii chiamati sotto le armi, o partenti volontariamente per un servizio Nazionale, presenteranno al Presidente il rispettivo libretto, e le carte che li obbligano alla partenza, e risultando i pagamenti effettuati per tutto l'anno in corso, ed il servizio nel intraprendono a prò della Nazione, di titolo gratuito, lo stesso Presidente provvederà perchè siano prese le debite annotazioni.

art: 16. Parimente, al ritorno, dovranno presentarsi

come all'articolo precedente, muniti delle carte del loro rilascio, nel termine di giorni quindici a partire dal medesimo

Il Presidente provvederà perchè loro sia consegnato il rispettivo libretto onde porli in grado di eseguire i pagamenti dal mese in corso

§§ 10. – Art.: 35. dello Statuto

Art.: 17. I Soci disturbatori del buon ordine nella Sala delle adunanze e pendente le medesime saranno registrati a verbale d'adunanza, affinchè, occorrendo, ne possa essere stabilita la recidività

§§ 11. – Art.: 36. dello Statuto

Art.: 18. La esposizione alla pubblica censura si fa mediante la pubblicazione dell'elenco dei colpevoli, all'albo della Sala, per il tempo a determinarsi dal Consiglio

§§ 12. – Art.: 37. dello Statuto

Art.: 19. Il Consiglio, o Direttivo che di Rappresentanza, come sopra, in apposito verbale, delle calunnie e diffamazioni, che fossero denunciate o seguis: sero seduta stante, ordinando che le parole profe: rite siano possibilmente trascritte nel vero loro significato

Art.: 20. Il Presidente provvede affinchè accurate informazioni siano assunte dalla Direzione, e stabiliti che ne siano i particolari, fa invitare i colpevoli per una prossima adunanza del Con= siglio di Rappresentanza, il quale sentito l'incol= pato nelle sue difese e la circostanziata esposizione

dei fatti, deciderà in applicazione dell'art. 37. dello Statuto, facendo precedere la sua decisione da analoga motivazione.

§ 13. — art. 41. dello Statuto

art. 21. Le cariche elette dal Consiglio, a mente dell'art. 4° si intendono elette dalla Società

art. 22. In caso di impedimento, dovrà l'interessato farlo risultare alla Direzione, la quale riconosciutane la legittimità, provvederà per la surrogazione.

§ 14. — art. 42. dello Statuto

art. 23. I Soci rivestiti da carica Sociale sono esenti dal servizio di visitatore agli infermi

art. 24. Ogni settimana sarà commandato per turno un Consigliere di servizio, ai quali i visitatori dovranno far rapporto delle loro visite

§ 15. — art. 44 dello Statuto A A

art. 26. Le malattie che danno diritto al sussidio il giorno successivo al caso, sono le seguenti: Pleuro polmonite acuta, Bronco polmonite acuta, angina acuta, Gastrite acuta, Gastro enterite acuta, Colica acuta, Risipola faciale acuta, artritide acuta, e tutte le malattie chirurgiche in generale, di una certa entità, dichiarate tali dal medico Sociale

art. 27. I Soci residenti fuori del luogo della Sede Sociale, se vi ha Società costituita, ed alla medesima si trovi aggregato, per la denuncia della malattia, si uniformeranno come se si trovassero nel luogo della Sede Sociale; e non esistendovi Società, il termine per la denuncia

della malattia sarà esteso a giorni otto. In questo caso, la firma del Medico curante sarà legalizzata dal Sindaco locale.

f: 28. I Soci residenti fuori del luogo della Sede Sociale, dovranno aggregarsi alla Società locale, ove questa nonvi si rifiuti

§§ 17. – art: 50 dello Statuto

f: 29 Per le malattie speciali costituenti evidentemente impotenza al lavoro, e non obbliganti l'infermo a letto, con che il Medico Sociale lo giudichi necessario, può essere concessa l'uscita sino a guarigione.

§§ 18. – art: 51. dello Statuto

f: 30. Per conseguire l'aumento del sussidio, il socio che vi ha dritto, deve giustificare colla presentazione delle ricevute, i pagamenti per gli anni prescritti

§§ 19. – art: 52 dello Statuto

f: 31. Per conseguire il sussidio sul fondo cronici il socio che vi ha dritto, ne farà domanda al Presidente, e questi provvederà affinchè due membri della Direzione siano delegati ad assistere la visita sanitaria del richiedente, ed occorrendo, perchè una consulta di Medici sia nominata.

Riconosciuta legalmente l'inabilità al lavoro di carattere permanente, la Direzione provvederà per il sussidio

f: 32. I Soci residenti fuori del luogo della Sede Sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno per la prima volta presentarsi personalmente

alla Sede predetta ed ivi uniformarsi all'articolo precedente, così anche la Direzione.

In caso di legittimo impedimento la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che ravviserà necessarie

art.° 33. Tutti i Soci dichiarati inabili al lavoro nel modo previsto ai due precedenti articoli, e come tali sussidiati dovranno, a diligenza della Direzione, rinnovare la fede di inabilità al lavoro, ogni tre mesi

art.° 34. Ai sussidiati, come ai precedenti articoli, è tollerata una occupazione, il cui corrispettivo giornaliero non oltrepassi centesimi 25.

art.° 35. Venendo a risultare, dalle dichiarazioni previste all' art.° 34, che un sussidiato possa essere giudicato ristabilito, cessa al medesimo il sussidio di cronicismo, e cadendo ammalato in seguito, sarà sussidiato a norma dell'art.° 48. dello Statuto, dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di cronicismo

art.° 36. Avvenendo che un Socio si trovi affetto da malattia incurabile, o di carattere cronico, e non abbia raggiunta l'anzianità prescritta, sarà sussidiato a norma dell'articolo 48 dello Statuto

§ 20.— art.° 53. dello Statuto

art.° 37. Sospettando che un Socio sia affetto da malattia venerea o consegnera di essa, la Direzione farà instanza affinchè il Medico Sociale, di esplorare il fisico dell'infermo, e dichiarare se l'infermità non sia di origine preindicata

§§ 21.— art.: 54 dello Statuto

art.: 38. Occorrendo malattie sospette di provenienza dall'abuso del vino o liquori, o da risse, la Direzione sospenderà il sussidio, assumerà le debite informazioni onde accertarsi delle abitudini del Socio, come pure dell'origine della malattia, e se la rissa fa da esso provocata o no.

Stabilita così l'origine della malattia provvederà a norma del citato art.: 54 o del 48 dello Statuto

§§ 22.— art.: 56. dello Statuto

art.: 39. Il permesso che il Medico può concedere ai Socii in cura od in convalescenza si limita ai luoghi od esercizii da Caffè; colla indicazione se sia al solo scopo di leggere giornali, o se sia anche per prendere qualche bibita giudicata innocua, e quale

§§ 23.— art.: 57. dello Statuto

art.: 40 Alla consegna del decesso, la famiglia del defunto deve dichiarare se intende di far seguire gli onori funebri a sue spese; in difetto si intende che medesimi seguiranno a spese della Società

§§ 24.— art.: 63. 65. e 66. dello Statuto

art.: 41. Il Medico Sociale, quando verrà richiesto nell'interesse della Società di spedire attestati di sanità a favore di persone aspiranti a far parte della medesima, previa diligente visita ed esplorazione del fisico, farà constare nell'attestato, i vizii o difetti d'organismo, o

dichiarerà che nessuno di quelli indicati all'
art.° 10. ha rinvenuti nell'individuo

art.° 42. Richiesto parimente da socii infermi a prestar loro il suo ministero, si porterà per quanto possibile sollecitamente ad accertarsi della natura ed importanza della malattia, apponendo all'attestato la data della sua spedizione, o tutt'al più quella della richiesta fattagli dal socio

art.° 43. Prima del giorno o dell'ora stabilita per l'autorizzazione dei sussidii, si accerterà dello stato della malattia di ciascun socio percipiente sussidio, ed ove d'uopo, ne ragguaglierà la Direzione

art.° 44. Richiesto dal Presidente, o chi per esso, si accerterà accuratamente dell'inabilità al lavoro dei socii che avessero inoltrata domanda a norma dell'art.° 32, ne riferirà per iscritto al medesimo, e rinnoverà la dichiarazione prescritta all'art.° 34.

§§ 25.- art.° 68 dello Statuto

art.° 45. La Direzione provvederà settimanalmente per la nomina di una Commissione di sorveglianza agli infermi sussidiati, diretta e presieduta dal Consigliere di settimana, e composta, oltre a questi, di quattro visitatori, la quale dovrà adunarsi in principio d'ogni settimana per concertare intorno alle visite occorrenti

Le sue adunanze devono essere segrete.

§§ 26.- art.° 69 e 72. dello Statuto

Art. 46. La Direzione, compilato che sia, a sua diligenza, il bilancio presuntivo, lo presenta nella successiva adunanza al Consiglio per la sua approvazione

Art. 47. Come pure, provvede a che il conto amministrativo consuntivo, una volta compilato, sia riveduto da tre Revisori, da essa appositamente nominati, ne fa dare pubblicazione alla Società in generale adunanza; lo fa affiggere all'albo della Sala per giorni 15. successivi, affinchè chiunque, volendolo, possa sperimentarne l'esattezza; poscia lo presenta al Consiglio per la sua approvazione

Art. 48. Sempre quando provvede, per propria iniziativa nel limite di sue competenze, o fuori nei casi d'urgenza, la Direzione presenta pure al Consiglio le sue deliberazioni, per la rispettiva approvazione, le quali saranno inserte nel verbale di adunanza

Non è necessaria l'approvazione quando la deliberazione non è che una conseguenza di altra del Consiglio resa esecutoria.

Art. 49. La Direzione presenta pure al Consiglio per la relativa proclamazione, tutte le iscrizioni aventi giorni 15. di pubblicazione, facendo analoga relazione intorno alle informazioni assunte, e sui dubbii e sospetti rinvenuti dal risultato tanto delle informazioni stesse, quanto dai documenti presentati a mente degli articoli 8 e 9.

Art. 50. Occorrendo casi di espulsione previsti dallo Statuto, la Direzione presenta al Consiglio

una relazione circostanziata dei fatti, affinchè sia provveduto.

art.° 51. Occorrendo la nomina di impiegati d'amministrazione, o del Medico Sociale (che dovrà anche riunire la facoltà chirurgica) provvede per il concorso, assume le opportune informazioni dei concorrenti, e ne presenta la nota con adeguata relazione al Consiglio, per le sue deliberazioni, sia intorno alla nomina, sia intorno allo stipendio

art.° 52. La elezione dei membri della Direzione per parte del Consiglio, nel suo seno, equivale a delegazione

art.° 53. La Direzione, nelle sue Sedute, prende cognizione della corrispondenza, e ne da evasione, riferendone al Consiglio nei casi più importanti.

§° 27. – art.° 70. dello Statuto

art.° 54. I poteri della Società conferiti al Consiglio sono basati nei limiti dallo Statuto organico tracciati; ed occorrendo, sia per l'applicazione di questo, sia per supplire alle sue deficienze, lo stesso Consiglio provvede con analoghe deliberazioni, che saranno raccolte in apposito Registro

Sul finire di ogni quinquennio provvede pure perchè le aggiunte, variazioni e modificazioni allo Statuto, come sovra raccolte siano presentate all'approvazione della Società, e ne sia formata apposita appendice, da stamparsi e distribuirsi ai Soci

§° 28. – art.° 71. dello Statuto

Art. 55. Spetta sempre alla Direzione l'accertarsi dei fatti indecorosi commessi da qualunque Socio effettivo, e riferirne al Consiglio per l'applicazione della multa

§§ 29. – <u>Art. 73 dello Statuto</u>

Art. 56. Intendonsi salariati, le persone retribuite non facenti parte dell'amministrazione Sociale, e non soggette a cauzione

Art. 57. La Direzione non può mai conchiudere le locazioni, gli appalti, i contratti e simili, se medesimi non sono autorizzati dal Consiglio

Art. 58. Alla morte di qualunque Socio sarà affisso, alla porta del magazzeno di previdenza, un cartello bordato in nero, portante invito ai Socii di intervenire alla sepoltura, ed indicante il nome e cognome del defunto, l'ora ed il luogo del convegno

Art. 59. In seguito la Direzione provvede, nel modo più economico e conveniente, agli onori funebri del defunto, quando la sepoltura ha luogo a carico della Società, addottando quanto a tutti la terza classe, e stipulando abbonamenti colla Parrochia e Confraternita

§§ 30. – <u>Art. 76. dello Statuto</u>

Art. 60. Il conto morale – economico, amministrativo della Direzione deve essere dato per iscritto, indicare i fatti più importanti della sua gestione, ed essere affisso per giorni 15. successivi all'Albo della Sala.

Art. 61. Seguita la pubblicazione del conto predetto,

La Direzione uscente cede il posto a quella entrante in carica, la quale si accerta dell'esistenza degli oggetti portati da inventario
§§ 31. 32. 33. 34. dello Statuto

art. 62. Sarà tenuto, a diligenza del Presidente, un Registro degli Allogati in cui saranno registrati separatamente

A. Tutti i proclamati a Socii effettivi per ciascun anno coll'ammontare dei contributi Sociali rispettivamente dovuti per l'anno in corso.

B. Tutti i proclamati a Socii onorarii, pure per ogni anno, coll'importo delle somme dovute per l'anno corrente

C. Tutti i Socii paganti ammessione colla somma tassata secondo l'età

D. Tutti i libretti distribuiti col valore dei medesimi in riscontro al nome dei Socii o delle persone riceventi, e coll'annotazione gratis inquanto a quelle che non fossero tenute al pagamento

E. Le multe ed i nomi dei Socii a cui furono inflitte, con citazione della deliberazione che le riflette

F. Le richieste di trattamento appo le Società consorelle, col nome dei Socii richiedenti

G. I Socii delle Società consorelle richiedenti reciproco trattamento presso di questa, colle somme dovute pagarsi durante l'anno in corso

H. Nome degli affittavoli e fitto convenuto
Interessi di capitali e nome dei debitori,

utili ricavati dal magazzeno di previdenza

I. Entrate straordinarie cioè: doni, lasciti testamentarie e simili col nome dei benefattori

L. I Socii effettivi deceduti, e quelli cancellati dai ruoli colle somme dichiarate inesigibili

M. I Socii onorarii deceduti, quelli resisi dimissionarii, e quelli che facessero trancito nella categoria dei Socii benemeriti, colle somme dichiarate inesigibili

N. Le spese ordinarie cioè: nome e cognome delle persone retribuite col rispettivo annuo assegnamento; ed il fitto stabilito pei locali dalla Società occupati

O. Nome e cognome dei sussidiati, coi sussidii corrisposti

P. Nome e cognome degli aggregati che dichiarassero di trasportare altrove la loro residenza, o tacitamente la trasportassero, colle somme dell' anno in corso insoddisfatte

Q. Le spese straordinarie autorizzate nel corso di ogni anno, coll'indicazione delle deliberazioni che le riguardano

Su principio di ogni anno, a capo degli allegati A. B. C. sarà registrato il numero dei Socii risultante al 31. Dicembre precedente, e le somme in complesso da essi dovute pagarsi per l'anno in corso

§ 32. – <u>art: 78. dello Statuto</u>

f. 63. La delegazione deve essere fatta in capo a quel Vice Presidente, che nella votazione ottenne maggior numero di voti, e nel caso di parità di voti, a quello

avente maggior anzianità Sociale. - La medesima può essere fatta verbalmente, se il delegando sia presente ed accetti, in di fatto deve essere fatta per iscritto

§§ 33. - art. 82. dello Statuto

art. 64. L'esattore si porterà, alle epoche stabilite dalle locazioni, presso gli affittuali per esigerne i fitti, ed in quanto ai Soci e multati, non riceverà le quote se non col pagamento delle multe.

§§ 34. - art. 84 dello Statuto

art 65. Le adunanze ordinarie della Società hanno luogo la prima Domenica dei mesi di Luglio e Dicembre di ogni anno.

§§ 35. - art. 85 e 86 dello Statuto

art. 66. Le adunanze ordinarie del Consiglio sono fissate la prima e la terza Domenica di ogni mese; quelle settimanali della Direzione ogni Sabbato a sera

art. 67. Le quattro Solennità, l'ultima Domenica di Carnovale, la festa Nazionale, e le due Domeniche che precedono la fiera di Pinerolo sono riservate; nelle medesime il Consiglio avrà vacanza

§§ 36. - art. 87. 88 e 90 dello Statuto.

art. 68. Le adunanze della Società sono rese pubbliche col mezzo di manifesti appositi, da affiggersi nei luoghi principali della Città e di maggior concorso, indicanti giorno ed ora dell'adunanza e l'argomento a trattarsi

art. 69. L'invito dei Consiglieri può essere fatto verbalmente per le sedute ordinarie, da un inviato dal Presidente

art. 70. Qualora il Presidente, di concerto colla Direzione,

giudicasse conveniente di tenere la seduta a porte chiuse, ne fa menzione nell'invito

art. 71. Il Presidente, aperta la Seduta, invita il Consiglio a confermare la decisione della Direzione relativa alla segretezza della Seduta, e non riescendo la conferma, ordina che siano aperte le porte

§§ 37. art. 91 e 92. dello Statuto

art. 72. Il Presidente, onde procedere con ordine, fa dar lettura dell'ordine del giorno prima di aprire la discussione; e ad ogni argomento invita i Soci presenti che abbiano qualche schiarimento a portare, od osservazioni a fare, di farsi iscrivere. Dopo tale formalità non può più essere chiesta la parola fin terminate le parlate degli iscritti, essendo vietato di disturbare chi parla

art. 73. Pendente Seduta, la parola non può essere concessa sopra materie estranee a quella in discussione; deve osservarsi silenzio e rispetto, rimanendo a capo scoperto

art. 74 Avvenendo infrazioni all'ordine, il Presidente procede contro i disturbatori a norma degli articoli 35. 36 e 37. dello Statuto, e 17. 18. 19 & 20 del presente Regolamento

§§ 38. — art. 94 dello Statuto

art. 75. Lettura data al verbale, il Presidente interpella il Consiglio se il medesimo si trovi conforme alle prese deliberazioni; come tale viene munito delle prescritte firme, e riconosciuto inesatto in qualche parte, vi saranno fatte le debite modificazioni prima di esservi le stesse firme apposte. Seguita tale formalità non potrà più essere variato.

§§ 39. art. 96. dello Statuto

art: 96. Le votazioni pubbliche si prendono per alzata di mano; quelle segrete, o per ischeda, od in quell' altro modo, a scelta del Presidente, che sarà ravvisato più acconcio a mantenere la segretezza dei voti

art: 97. La maggioranza relativa, ovvero il numero maggiore dei voti, è quella richiesta nelle votazioni, tranne nei casi in cui è diversamente stabilito.

§§ 40. – art: 102. dello Statuto

art: 98. I membri dei due Consigli che per motivi legittimi non potessero intervenire all'adunanza devono avvertire il Presidente, chiedendone la dispensa, in tempo da poter provvedere al rimpiazzo

art 99. Il Presidente, riconosciuta la legittimità degli allegati impedimenti, concede la dispensa surrogando i richiedenti

art. 80. La multa colpisce coloro soltanto che risultassero assenti senza la dispensa di cui all'art: precedente; Coloro che si presentassero in istato indecente dopo essere stati muniti dal Presidente, ed infine tutti coloro che, non ostante i invitati, non si scoprissero il capo pendente regolare Seduta.

§§ 41 - art. 103. dello Statuto

art: 81. Un mese almeno prima che entri in vigore il presente Regolamento, dovrà essere compilato un Inventario generale di tutto ciò che costituisce il patrimonio della Società

art: 82. Tale Inventario sarà consegnato in apposito Registro e firmato dal Presidente e dal Segretario; ed al cambio di ogni Presidenza, previa ricognizione degli oggetti ivi descritti, nuovamente firmato

dal Presidente uscente e da quello entrante.

art 83. Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio Sociale, si descrive successivamente, colle debite annotazioni, occorrendo.

art. 84. Per il consumo dei mobili si porterà annualmente in deduzione il cinque per % del loro valore convenzionale.

§§ 42. – art. 104. 105. 110 e 111. dello Statuto

art. 85. Tanto il bilancio presuntivo, quanto il conto amministrativo, saranno divisi in due parti, cioè: parte attiva e parte passiva.

art. 86. La parte attiva, come la parte passiva, comprendono due categorie di entrate e di spese divise a loro volta nel modo seguente

1ª La prima categoria entrata consta di quattro capitoli.

Capitolo I. – Dritti d'entrata

Id. II. – 4/5 dei contributi dei socii effettivi

Id. III. – Contributo dei Socii aggregati con rimborso

Id. IV. – Fitti – interessi di Capitali attivi – Riscossione dei medesimi – Rimborsi diversi.

2ª La seconda categoria entrata consta pure di quattro capitoli

Capitolo I. – 1/5 dei contributi dei Socii effettivi

Id. II. – Contributi dei Socii onorarii

Id. III. – Multe – Doni – Elargizioni – Lascite testamentarie – assegnamenti di qualunque natura fatti in genere a favore dell'associazione, e non aventi diversa precisa destinazione.

Id. IV. – Riscossione di Capitali – utili

ricavandi dall'esercizio del magazzeno di previdenza, delle Lotterie, tombole, fiere di beneficenza, feste da ballo e simili.

3ª La prima categoria spese consta di otto capitoli

Capitolo I. – Sussidio ai Socii – Spese funebri.

Id. II. – Stipendi – Retribuzioni e simili

Id. III. – Rimborso esazioni fatte per conto delle Società Consorelle

Id. IV. – Imposte – Riparazioni fabbricati – assicurazione contro gli Incendj.

Id. V. – Oggetti di Cancelleria – Registri – Stampe diverse – abbonamento Giornali

Id. VI. – Spese di Rappresentanza – Festeggiamenti – Beneficenza

Id. VII. – Impiego fondi – Estinzione debiti – Interessi di Capitali passivi

Id. VIII. – Spese diverse

4ª La seconda Categoria spese consta di due capitoli

Capitolo I. – Sussidio ordinario – Soccorsi straordinarii ai cronici

" Id. II. – Impiego fondi

art. 87. Tanto le entrate quanto le spese devono essere descritte in distinti articoli per ordine progressivo. Gli articoli comprendenti diverse partite eterogenee possono avere allegati separati da unirsi a corredo del conto

§§ 43. - art.° 112. dello Statuto

art.° 88. La Direzione elegge ogni anno, fra i Socii più istruiti e diligenti una Commissione di Revisione composta di tre membri per gli effetti di cui all'art.° 47.

art.° 89. E'ale Commissione ha per compito di accertarsi che i contributi Sociali siano, come ogni altra entrata, incassati, oppure che ne sia giustificata la incesigibilità; come altresì di accertarsi che le Spese facoltative siano state legalmente autorizzate. - a tal'uopo consulterà il Registro allegati di cui all'art.° 62. quello delle deliberazioni del Consiglio, ed ogni altro che credesse poter attingere schiarimenti

art.° 90. Di quali esplorazioni ed accertamenti fa risultare con apposita e circostanziata relazione da unirsi al conto

§§ 44. art.° 115. 116. 117. e 119 dello Statuto

art.° 91. La Commissione, stipulazione fatta di ogni contratto, ne stabilisce il prezzo di distribuzione facendo di ogni cosa risultare da apposite deliberazioni, da comunicarsi alla Direzione in prossima seduta

§§ 45. art.° 125. dello Statuto

art.° 92. Allo stato del magazzeno deve precedere una dimostrazione dell'entrata e delle spese del mese decorso

art.° 93. Ogni anno poi sarà dato un conto generale dei generi introdotti nel magazzeno, e di quelli risultanti dall'inventario; delle somme pagate e ricavate per ogni genere, da estrarsi da appositi

Registri

§§ 46. art.° 126. dello Statuto

art.° 94. La vedova per conservare il diritto alla distribuzione generi nel magazzeno di previdenza, dovrà, fra mesi sei dal decesso del marito, presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascia a calce del medesimo apposita autorizzazione, la quale dovrà essere rinnovata al principio di ogni semestre

§§ 47. art.° 135. dello Statuto

art.° 95. I membri della Deputazione sono solidariamente responsali della bandiera che ricevono in consegna

§§ 48. art.° 139. dello Statuto

art.° 96. La Società s'intende interessata a farsi rappresentare

1.° Quando nei Congressi o Convegni si discutono interessi generali riflettenti la Società di mutuo Soccorso

2.° Quando avvenga nel Circondario solennità di riconoscimento di nuova Società

art.° 97. Nei soli casi previsti al precedente articolo può essere concessa l'indennità ai rappresentanti, e la nomina dei medesimi diventa per conseguenza obbligatoria

Nelle altre feste poi, la rappresentanza è solo facoltativa, e non è concessa indennità di sorta

§§ 49. art.° 144. dello Statuto

art.° 98. Le domande d'ammessione a socio effettivo ed altra qualunque, s'intendono comprese →

nei vocaboli petizioni e proposte

§ 50. - art. 146. 147 dello Statuto

art. 99. La deliberazione di scioglimento della Società dovrà contenere l'elenco dei Socii votanti non solo, ma ancora di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i Socii aventi diritto al cronicismo

art. 100. La Direzione, in esecuzione della deliberazione presa, come all'articolo precedente, curerà l'opportuna pratica d'incanto volontario, mediante il quale sarà venduto tutto quanto di mobile ed immobile sarà composto il patrimonio Sociale.

art. 101. Qualora il Municipio si rifiutasse di amministrare tali fondi, la Direzione provvederà per un conveniente collocamento dei medesimi, cautelandoli mediante idonea ipoteca

art. 102. La deliberazione menzionata all'art.° 99. sarà depositata per copia unitamente ai fondi, onde servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

§ 51. - art. 149 dello Statuto

art. 103. I Socii che si allontaneranno dalla Sede Sociale, dovranno ottenere dalla Direzione l'autorizzazione di aggregamento appo la Società locale della rispettiva residenza, quale formalità dovranno rinnovare ogni qual volta trasferiranno la loro residenza in luogo in cui siavi Sede di Società Consorella. Tale autorizzazione conterrà formale richiesta di trattamento, con offerta di reciprocità, alla

Società cui sarà diretta, e sarà spiccata da apposito Registro a madre-figlia, e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario

L'ammessione di tale formalità, per parte del socio porta con sè le conseguenze di cui agli art: 29. 30 e 32. dello Statuto

art: 104. Parimente non sarà concesso l'aggregamento a questa Società, di nessun Socio, salvo mediante una simile autorizzazione dalla Società cui il richiedente appartiene, portante obbligo di rimborso dei sussidii che per avventura questa Società dovesse somministrare

Il passaggio da questa ad altra Società e viceversa è per l'avvenire vietato

art. 105. Per l'uniformazione del presente Regolamento e Statuto, si adottano i seguenti moduli:

Per l'amministrazione del mutuo soccorso

1: Registro d'iscrizione
2: Bollettario d'esazione
3. Richiesta di trattamento con offerta di reciprocità
4. Richiesta di sussidio
5. Parallelo di quote e sussidii
6. Registro degli allegati
7. Registro proposte
8. Registro di raccolta di deliberazioni portanti modificazioni allo Statuto e Regolamento
9: Registro mandati
10. Registro d'Inventario
11. Registro de conti annui
12. Ruolo d'entrata
13. Modulo di bilancio presuntivo

14. Modulo di conto amministrativo
per l'amministrazione del magazzeno di previdenza
15. Registro contratti
16. Bollettario di caricamento
17. Rubrica dei generi
18. Mandati di pagamento
19. Registro di Cassa
20. Parallelo di compera-vendita
21. Modulo di rendiconto generale annuo

Finerolo il 14 agosto 1872.

Il Relatore
Renato Grimono

A art. 25. L'annotazione di demerenza deve risultare da verbale di adunanza, ed essere trascritto in apposito Registro
A 16. art 47 dello Statuto di supra

ELENCO DEI PROMOTORI

DI TUTTE

LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEL REGNO D'ITALIA,

COSTITUITISI IN SOCIETÀ NEL 1848

COL TITOLO DI:

Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai

IN PINEROLO

PRIMA IN ITALIA

1. BREZZIO MATTEO Calzolaio, *decaduto*
2. ALIXANDRO GIUSEPPE Decoratore
3. GONELLA VINCENZO Indoratore, *deceduto*
4. SIGNORELLI GIOVANNI Mercante-Sarto
5. ERCOLE GIOVANNI Sarto
6. GELATO GIACOMO Capo-Mastro Muratore
7. BOERO GIOVANNI Falegname, *deceduto*
8. CARANZANO GIOVANNI Falegname, *decaduto.*
9. ANDRÀ Bernardo Falegname, *deceduto*
10. BRERO FRANCESCO Falegname, *deceduto.*

Si dichiara conforme a verità ed agli atti della Società.

Pinerolo, 4 settembre 1874.

IL PRESIDENTE
PAOLI GIACOMO

IL SEGRETARIO
RICCA GIO. GIACOMO.

Tip. G. Lobetti-Bodoni.

21111

1